Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC

PRIMI COMMENTI ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E PRIMI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Agosto 2022

18

PRIMI COMMENTI ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E PRIMI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

A cura del

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo

Autori:
Marialuisa AMENDOLA
Dario BRUNO
Giovanni BURGIO
Daniele CARRANO
Raffaela CHIUMIENTO
Silvia COSTA
Giuseppe CRISCITO
Salvatore DE FRANCISCIS
Attilio DE PISAPIA
Carlo DE LUCA
Daniele DI BELLA
Antonino DI FEDE
Andromeda DI FILIPPO
Francesco DIANA
Rosanna DISPENZA
Cristina GANDOLFO
Fabrizio GIBBISI
Federico GIOTTI
Enrico LOMBARDO
Sonia MAZZUCCO
Salvatore MUSSO
Vincenzo MUSSO
Tommaso NIGRO
Luca ORLANDO
Emanuele G. PICCOLO
Silvio SULIS
Angelo TUSA

(ultimo aggiornamento: agosto 2022)

SOMMARIO

PREMESSA 5
INTRODUZIONE 9
CAPITOLO 1

COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLGS. 14/2019

1.1 Composizione negoziata per la risoluzione della crisi d'impresa 17
1.2 Digitalizzazione e semplificazione della composizione negoziata 20
1.3 L'esperto 23
1.4 Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti 29
1.5 Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento 32
1.6 Le misure protettive cautelari 34
1.7 Le misure sospensive 39

1.8 Gestione dell'impresa in pendenza di trattative 41
1.9 Autorizzazione del Tribunale e rinegoziazione dei contratti 43
1.10 Conclusione delle trattative 45
1.11 La conservazione degli effetti 48
1.12 I gruppi di imprese 50
1.13 Le misure premiali 53
1.14 Il compenso dell'esperto 55
1.15 Le imprese sottosoglia 57
1.16 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio 59
1.17 Disciplina della liquidazione del patrimonio 61
1.18 Segnalazione dell'organo di controllo e informazioni degli intermediari finanziari 63
1.19 La verifica della sostenibilità del debito 67
1.20 Le segnalazioni 70
CAPITOLO 2

DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28 SETTEMBRE 2021

2.1 Sezione I
test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online 72
2.2 Sezione II
check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza 76
2.3 Sezione III
protocollo di conduzione della composizione negoziata 94
2.4 Sezione IV: la formazione degli esperti 125
2.5 Sezione V: la piattaforma 135
2.6 Allegato 1: indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate 142
2.7 Allegato 2: istanza on-line 151
2.8 Allegato 3: dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata 152

CAPITOLO 3

MASSIME DELLE PRIME SENTENZE SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI 154

CAPITOLO 4

TAVOLA SINOTTICA DLGS. 14/2019 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 83/2022 E DL 118/2021 E DL 152/2021 172

PREMESSA

La "Composizione Negoziata per le soluzioni della crisi d'impresa" rappresenta uno strumento molto efficace per il risanamento dell'impresa e in questo è di fondamentale importanza il supporto dell'esperto indipendente, che deve agevolare le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati.
La relazione al D.L. 118/2021, istitutivo del processo di composizione negoziata della crisi e oggi confluito nel Titolo II del DLgs. 14/2019, evidenzia come il nuovo istituto interviene "*nella attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia da SARS-CoV-2 per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazione di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili*".
Lo stesso Consiglio Nazionale, in un recente comunicato, ha lanciato un allarme prevedendo l'esplosione nei prossimi mesi delle sofferenze di famiglie ed imprese, augurandosi la prosecuzione delle misure di sostegno economico e finanziario adottate per fronteggiare la crisi pandemica e la concessione di ulteriori forme di rateizzazione dei debiti tributari e contributivi ma è ben noto che la dilazione può essere una soluzione efficace solo in isolate casistiche.
Il nuovo strumento offerto dal Legislatore sebbene appaia "*meno oneroso*" e invasivo rispetto a quanto già previsto nel CCII perché è stato pensato per consentire alle imprese di restare sul mercato superando la difficoltà momentanea, stenta a decollare come testimoniano i dati di Unioncamere che rilevano al 5 agosto 2022 dunque a cinque mesi dall'entrata in vigore della CNC, la presenza di sole 337 istanze.
Italia Oggi, in un recente articolo del 25 aprile, ipotizza quale causa di mancato decollo della CNC lo scettiscismo e il pregiudizio diffuso tra i professionisti del settore circa le modalità di avvio della procedura, i tempi di valutazione della stessa e le incertezze di ottenimento delle misure protettive.

Infatti, per avviare la Composizione Negoziata l'imprenditore deve produrre, obbligatoriamente, alcune certificazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS ma seguendo i protocolli ordinari, attualmente, possono essere necessari anche più di due mesi per ottenerle. Come è noto, per le imprese in difficoltà il tempo è un fattore determinante e sarà necessario raccordare questa esigenza di tempestività con la disponibilità in tempi più rapidi della documentazione resa dagli enti. Come è chiaro dalla prima lettura della normativa, dopo l'avvio della Composizione Negoziata occorre la conferma del Tribunale di competenza per ottenere le misure protettive per l'impresa, spesso necessarie per attuare il piano di risanamento e, da quanto emerge dalle prime esperienze, l'esito della richiesta delle misure protettive non è per nulla scontato.

Pertanto, è evidente che questo istituto può trovare efficace applicazione laddove l'imprenditore presenti istanza prima che la crisi sia diventata irreversibile. È quindi necessario un cambiamento culturale, che può essere promosso dall'Advisor, il quale dovrebbe sensibilizzare l'imprenditore a non sottovalutare i primi sintomi di squilibrio finanziario/economico, ed in ottica *forward looking* consentire una prevenzione all' emersione della crisi. Questo è possibile dove sia presente e ben rodato un sistema di monitoraggio costante dell'attività imprenditoriale, prestando costantemente attenzione all'andamento finanziario ed economico, anche prospettico.

All'interno del siffatto quadro di riferimento, riteniamo che i Commercialisti possano e debbano rappresentare un elemento fondamentale nel percorso di risanamento delle imprese in difficoltà, nel ruolo chiave di esperto indipendente, in quanto possessori del bagaglio culturale, formazione professionale e competenze economico/finanziarie e legislative adeguate, -non a caso i Commercialisti sono circa l'81% degli iscritti negli elenchi degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio- ma anche in qualità di Advisor

Proprio i giovani, anche se non riescono oggi – per gli stringenti requisiti per l'iscrizione negli elenchi – a ricoprire il ruolo di Esperto nominato

dal Tribunale, possono dare un grande contributo affiancando gli imprenditori nel nuovo approccio richiesto per l'emersione preventiva della crisi ed anche di predisposizione documentale, preparando quindi ad affrontare la Composizione Negoziata in modo consapevole ma soprattutto efficace.

Negli ultimi anni si è molto discusso sullo sviluppo della figura e dell'attività professionale del Dottore Commercialista e progressivamente, sempre con maggior forza, è emersa la necessità di determinare una visione prospettica della professione.

Nell'abito dei settori di specializzazione, riteniamo che la Crisi di Impresa rappresenti sicuramente un ramo della professione di evidente rilievo. All'interno del predetto ambito, riteniamo con ancor più convinzione che il Giovane Commercialista possa innestarsi in maniera autorevole allo scopo di creare valore aggiunto sia nell'ambito della professione sia, soprattutto, per il mondo imprenditoriale, in particolar modo per l'impresa in crisi.

Lo scopo del presente elaborato, frutto della collaborazione tra i giovani professionisti delle Unioni Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo e Salerno – che accompagna i lavori congressuali tenuti in queste città – è quella di rappresentare una prima base di riflessione sull'ambito di operatività del nuovo istituto, ed una guida sintetica al nuovo approccio da parte del mondo professionale nei confronti dell'impresa in crisi.

Ci auguriamo che questo documento riesca a porre il lettore nella condizione di comprendere, in maniera semplice, intuitiva ed immediata la portata innovativa del processo della composizione negoziata della crisi e, allo stesso tempo, possa rappresentare uno stimolo per i Giovani Professionisti che, con l'entusiasmo che li caratterizza, credono ed investono nel futuro della professione del Dottore Commercialista.

Salvatore Musso
Presidente UGDCEC di Palermo
Salvatore De Franciscis
Presidente UGDCEC di Palermo

INTRODUZIONE

Il DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è in vigore dal 15.7.2022, secondo la formulazione introdotta dal DLgs. 83/2022.

Quest'ultimo intervento legislativo si segnala in particolare per avere riscritto integralmente il Titolo II, Parte I del DLgs. 14/2019, con l'eliminazione degli strumenti di allerta, della procedura di composizione assistita della crisi e degli OCRI, che vengono sostituiti, dalla disciplina - già prevista dal DL 118/2021 conv. L. 147/2021 e dal DL 152/2021, conv. L. 233/2021 ed in vigore dal 15.11.2021 - della composizione negoziata della crisi e del sistema di segnalazione dell'organo di controllo e dei creditori pubblici, nonché con il concordato c.d. "semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Si fa presente che i procedimenti di composizione negoziata avviati prima del 15.7.2022 sono regolati dalla disciplina previgente di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021.

In particolare, il nuovo titolo II del Codice della Crisi, la cui rubrica fa ora riferimento alla composizione negoziata della crisi, alla piattaforma unica nazionale, al concordato semplificato e alle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi, si compone dei seguenti tre capi:

I. *Composizione negoziata della crisi*. In questo capo, articoli da 12 a 25-*quinquies*, lo schema inserisce la disciplina contenuta negli articoli da 2 a 14, 16 e 17, del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021;

II. *Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata*. Il capo, composto dagli articoli 25-*sexies* e 25-*septies* del Codice, riprende quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto- legge n. 118 del 2021;

III. *Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione*. In questo capo, articoli da 25-*octies* a 25-*undecies*, lo schema inserisce la disciplina contenuta nell'art. 15

del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-*quinquies* e 30- *sexies* del decreto-legge n. 152 del 2021;

Riscrivendo il Titolo II del Codice dell'insolvenza, lo schema di decreto legislativo vi inserisce disposizioni già in vigore e contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati.

Sul punto vale osservare l'eccezione che riguarda l'art. 10 del DL 118/2021, interessato solo parzialmente dall'intervento abrogativo.

In particolare, si fa presente che l'art. 46 del DLgs. 83/2022 ha modificato la disposizione di cui all'art. 10 del DLgs. 118/2021, senza tuttavia abrogarla. Nella nuova formulazione, espunto il co. 1, il co. 2 recita: "*l'esperto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente*".

Al successivo comma 3 è previsto che il procedimento di cui sopra: "*si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento*".

Va altresì evidenziato che, nel percorso del secondo correttivo sino alla pubblicazione in G.U., tenuto conto anche del parere n. 832 reso dal Consiglio di Stato lo scorso 13 maggio 2022, vi sono state delle modifiche che hanno interessato le disposizioni vigenti in sede di recepimento all'interno del DLgs. 14/2019. Tali novità, evidenziate nella tabella sinottica ed anche nei successivi commenti, sono sinteticamente riportate nella tabella che segue, onde fornire al lettore una loro immediata rappresentazione.

Ambito di interesse	Descrizione novità	Riferimento
Iniziativa del pubblico ministero	Alla composizione negoziata ***non si applica l'articolo 38*** (iniziativa del pubblico ministero). Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 (procedimento relativo alle misure cautelari e protettive) e 22 (autorizzazioni del tribunale).	Art. 12 comma 3
Ruolo assegnato all'Ordine professionale	• ***valutazione*** della domanda e verificata la completezza della documentazione allegata; • ***predisposizione di una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto;*** • ***comunicazione dei nominativi degli esperti con cadenza annuale, a partire dal 15.07.2022***	Art. 13 comma 5
Composizione commissione nominatrice	La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. …[…]…composta da: • due magistrati, uno effettivo e uno supplente; • due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della CCIAA; • due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto.	Art. 13 comma 6

Nomina dell'esperto	• In caso di ***incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione***, il predetto segretario generale invita l'imprenditore a ***integrare*** le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di ***trenta giorni***, decorso inutilmente il quale l'istanza ***non è esaminata*** e ***l'imprenditore può riproporla***. • Ai fini della nomina la commissione tiene conto: o complessiva esperienza formativa risultante dalla ***scheda sintetica***; o ***curriculum vitae***; o ***attività prestata come esperto in precedenti incarichi di composizione negoziata***; o ***parere non vincolante (ed eventuale)*** richiesto dalla commissione, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, ad una ***associazione di categoria sul territorio.***	Art. 13 comma 7
Esperto e professionista indipendente	L'esperto non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o)	Art. 16 comma 2
Funzioni dell'esperto	• (L'esperto)… ***verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore*** chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie; • L'esperto è chiamato ad esprimere il proprio ***parere sulla funzionalità delle misure*** (protettive) richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.	Art. 16 comma 2 Art. 19 comma 4
Revoca e sospensione degli affidamenti	L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso ***la sospensione o la revoca degli affida-***	Art. 16 comma 5

	menti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.	
Obbligo del piano di risanamento	L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza deve allegare un ***progetto di piano di risanamento*** redatto secondo le indicazioni contenute nella lista di controllo di cui al decreto dirigenziale 28.09.2021. Analoga previsione per l'allegazione in sede di deposito del ricorso ex art. 19.	Art. 17 comma 3 lett. b) Art. 19 comma 2 lett. d)
Autocertificazioni	• L'imprenditore può rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, la dichiarazione sui procedimenti pendenti relativi a ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza ed anche sul non avere depositato ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli art. 44, co. 1, lett. a), e 54, co. 3; • L'esperto può rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16.	Art. 17 comma 3 lett. d) e comma 4
Rideterminazione dei contratti	L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni (fatto salvo quanto considerato in merito all'abrogazione parziale di cui all'art. 10 del DL 118/2021)	Art. 17 comma 5
Effetti dell'archiviazione	• Se richiesta dall'esperto, inibizione all'imprenditore di presentare nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa;	Art. 17 comma 9

	• Se ***richiesta dall'imprenditore***, inibizione allo stesso di presentare nuova istanza prima del decorso ***di quattro mesi***. Si tratta di un termine ridotto di cui l'imprenditore può beneficiare una ***sola volta*** e sempre che la richiesta sia avanzata ***entro due mesi dell'accettazione dell'esperto***.	
Limitazione delle misure protettive	L'imprenditore può chiedere che ***l'applicazione delle misure protettive sia limitata*** a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.	Art. 18 comma 3
Sospensione dei contratti pendenti	I creditori interessati dalle misure protettive possono ***sospendere l'adempimento dei contratti*** pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 fino alla conferma delle misure richieste.	Art. 18 comma 5
Termine per il deposito del ricorso ex art. 19	Il ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive e adozione delle misure cautelari va depositato ***entro il giorno successivo*** alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto.	Art. 19 comma 1
Sanabilità della dichiarazione di inefficacia delle misure protettive	L'imprenditore può ***ripresentare la domanda*** di richiesta delle misure protettive ex art. 18 quando il tribunale ne abbia dichiarato l'inefficacia per mancato rispetto del termine concesso dall'art. 19 comma 1 ovvero quando non abbia provveduto a fissare l'udienza nel termine dei 10 giorni successivi al deposito del ricorso stesso.	Art. 19 comma 3
Ruolo del tribunale nel procedimento ex art. 19	Il tribunale può ***assumere informazioni dai creditori*** indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c)	Art. 19 comma 4
Revoca delle misure sospensive	***L'efficacia delle misure sospensive segue la sorte delle misure protettive***	Art. 20 comma 2
Procedure competitive	Il tribunale verifica il ***rispetto del principio di competitività*** nella selezione dell'acquirente nell'ipotesi di cui all'art. 22 comma 1 lett. d)	Art. 22 comma 1 lett. d)

Compenso dell'esperto	Per la determinazione del compenso dell'esperto si tiene conto ***dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative***. Sono rimodulate le percentuali.	Art. 25-ter
Impresa sotto-soglia	Viene meno la possibile alternatività con l'OCC. L'istanza per l'accesso alla CNC dev'essere presentata al segretario generale della CCIAA territorialmente competente.	Art. 25-quater comma 2
Omologa del concordato semplificato	Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi dell'art. 25-sexies comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere ***non meno di quarantacinque giorni***.	Art. 25-sexies comma 4
Segnalazione del creditore pubblico qualificato INAIL	Per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000	Art. 25-novies comma 1 lett. b
Segnalazione del creditore pubblico qualificato Agenzia delle Entrate	Per l'agenzia delle entrate un debito iva scaduto e non versato superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. In ogni caso, la segnalazione è inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro.	Art. 25-novies comma 1 lett. c) emendato DL 73/2022 (Decreto semplificazioni fiscali)
Obblighi di comunicazione per gli intermediari finanziari	Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.	Art. 25 - decies

CAPITOLO 1

COMMENTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DL 118/2021 E AL DL 152/2021

1.1 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

(commento agli artt. 12 e 25-quinquies del DLgs. 14/2019)

A cura di Marialuisa Amendola

La composizione negoziata della crisi d'impresa è stata introdotta con il D.L. n. 118/2021, convertito con L. 21.10.21 n.147, entrato in vigore il 15 novembre 2022. Oggi la disciplina della composizione negoziata trova spazio nel DLgs. 14/2019, per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 83/2022, al Titolo II.

Il legislatore ha ritenuto necessario intervenire a supporto degli imprenditori prevedendo questo nuovo istituto, a cui è possibile accedere per il risanamento dell'impresa. In sintesi, serve ad incentivare gli imprenditori ad attivare un'alternativa stragiudiziale utile a prevenire la crisi, oppure a risanare l'azienda già in crisi, ed evitare di incorrere nelle procedure fallimentari.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DLgs. 14/2019, la disciplina in materia di composizione negoziata della crisi

è riservata ad imprenditori commerciali e agricoli che presentino le seguenti caratteristiche:

a) devono trovarsi in "condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile

la crisi o l'insolvenza";

b) queste condizioni, tuttavia, devono consentire di ritenere "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

Tuttavia, una situazione di squilibrio non è in sé sufficiente a consentire l'accesso dell'imprenditore allo strumento della CNC, perché lo squilibrio deve altresì rendere "probabile la crisi o l'insolvenza".
Ma cosa bisogna intendere per probabile crisi? Occorre considerare "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".
Si evince che il legislatore è stato piuttosto sommario nel definire i requisiti di accesso alla composizione negoziata dal momento che la probabilità di crisi è di per sé un concetto molto aleatorio e di riflesso l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento lo è in egual modo.
In realtà, ciò che rende specifico il nuovo istituto è la possibilità di intervenire sui diritti di terzi (creditori e non) a prescindere dall'apertura di una procedura concorsuale o, comunque, dal ricorso ad un istituto del diritto concorsuale che, prima o poi passi attraverso il vaglio dell'autorità giudiziaria.
Per quanto concerne, invece, il concetto di "insolvenza" esso designa lo stato soggettivo di impotenza di chi
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
I problematici rapporti tra i concetti di "insolvenza" e "temporanea difficoltà di adempiere" e il dubbio sull'ammissibilità o meno di una insolvenza reversibile hanno indotto l'uso del termine "crisi", sfornito di tradizione e perciò meno impegnativo e più sfumato del precedente.
Al comma 2 dell'art. 12 in commento viene stabilito che: "l'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa".
Nel momento in cui la possibile uscita dalla CNC si conforma al "trasferimento dell'azienda o di rami di essa", questo "risanamento dell'impresa" è del tutto compatibile con una strutturale incapacità di adempimento dell'imprenditore: seppure si tratti di mondi che si collocano

agli estremi opposti di un ideale segmento che unisca gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, basti ricordare l'esperienza dell'amministrazione straordinaria, che esordisce con una sentenza di accertamento dello stato d'insolvenza e si apre su un programma di cessione dei complessi aziendali che presenti "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali".
In sostanza il presupposto oggettivo della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa costituisce la principale condizione per l'accesso alla CNC, unica importante condizione che l'esperto negoziatore dovrà verificare in modo particolareggiato. Le concrete prospettive di risanamento e la continuità aziendale diretta costituiscono il vero vantaggio competitivo perseguibile con la composizione negoziata della crisi d'impresa: un istituto, unico per ampiezza di applicazione nell'ordinamento nazionale, destinato ad imprenditori commerciali e agricoli, di diverse dimensioni aziendali. Tuttavia, la CNC non è utilizzabile per qualsiasi situazione di crisi e i risultati della procedura dipenderanno sempre e comunque dalla professionalità, dalla razionalità, dalla serietà e dalla moralità di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento stesso. Inoltre, va osservato come, in ogni caso, alla composizione negoziata non potrà accedervi l'imprenditore in pendenza del procedimento il procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 40 del DLgs. 14/2019, di accesso alla liquidazione giudiziale, di accesso al concordato minore di cui all'art. 74 del DLgs.14/2019 di accesso al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero ad un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con riserva di successivo deposito della documentazione (art. 44 del DLgs. 14/2019), di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 25- quinquies comma 1). Inoltre, costituisce ulteriore preclusione la rinuncia, nei 4 mesi antecedenti la domanda stessa, alle domande di accesso di cui al precedente primo comma dell'art. 25-quinquies del DLgs. 14/2019.

1.2 Digitalizzazione e semplificazione della composizione negoziata

(commento all'art. 13 co.1 e 2 e agli artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019)
A cura di Andromeda Di Filippo

Nell'era della dematerializzazione dei documenti, la piattaforma telematica nazionale intende favorire una piena digitalizzazione del processo di composizione negoziata della crisi agevolando tutti i soggetti coinvolti, sia nella fase di accesso sia nel corso delle trattative.
Sono quattro gli obiettivi (c.d. pilastri) che con la piattaforma intende realizzare: semplificazione, riservatezza, flessibilità e tempestività.
Purché ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 12 del DLgs. 14/2019, l'accesso allo strumento della composizione è rimesso alla decisione, su base volontaria, dell'imprenditore che deve potervi accedere senza particolari difficoltà. La semplificazione, infatti, si realizza sotto un duplice aspetto.
Innanzitutto, attraverso l'immediato accesso ad una serie di informazioni – la disciplina di riferimento, il decreto dirigenziale e il test – che gli consentano di assumere consapevolezza della situazione aziendale e di definire le strategie e le azioni opportune tali da favorirne la continuità e il ripristino del processo di creazione del valore. Successivamente, in sede di deposito dell'istanza, ove all'imprenditore è resa disponibile una procedura guidata e, per taluni aspetti, automatica che lo agevoli nella compilazione ed anche nella delicata fase di allegazione della documentazione richiesta a corredo dall'art. 17 co. 3 del DLgs. 14/2019.
Aspetto, quest'ultimo, di non poco rilievo tenuto conto che, come emerge dalle prime pronunce di merito, la non corretta e/o carente allegazione può comportare, a seguito delle verifiche formali condotte, la sospensione dell'istanza a cura della camera di commercio competente piuttosto che causa di mancata conferma delle misure protettive ex art. 18 con evidenti ricadute, in entrambi i casi, sulla tempestività e sull'efficacia del processo di ristrutturazione.
La tempestività poi gioca un ruolo determinante per il superamento della crisi e, in questa sede, per la buona riuscita della composizione negoziata. Attraverso la piattaforma, l'intento è quello di favorirne la

rapidità in due modi: nelle comunicazioni e nell'acquisizione di talune informazioni. Sotto il primo aspetto, il sistema di notifiche automatiche e la creazione di testi predeterminati facilità la comunicazione con e tra i diversi soggetti interessati che, grazie alla previsione di cui all'art. 15 del DLgs. 14/2019, faciliterà lo scambio anche tra creditore e imprenditore, fatti salvi i vincoli di riservatezza imposti. Il secondo aspetto evidenza, invece, la necessità di un contemperamento tra la rapidità di azione richiesta dai processi di risanamento con i tempi propri della burocrazia che, inevitabilmente, in diverse situazioni, appaiono troppo lunghi.

È il caso, ad esempio, della necessità che l'imprenditore alleghi il certificato unico dei debiti tributari e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui, rispettivamente, agli artt. 364 e 363 co. 1 del D.lgs. 14/2019 (art. 17 co. 3 lett. e) e f) del DLgs. 14/2019). Per entrambi, allo stato attuale, sono necessari tempi che oscillano dai 30 ai 45 giorni per il relativo rilascio che, se da un lato, impongono all'imprenditore e all'Advisor la necessità di un'attenta programmazione anche dei tempi di accesso allo strumento, dall'altro, evidenziano come la rapidità richiesta potrebbe essere vittima di un'eccessiva e lenta burocrazia. Con l'interoperabilità tra la piattaforma telematica e le altre banche dati – INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione, Banca d'Italia – di cui all'art. 14 del DLgs. 14/2019, potrebbe superarsi il potenziale impasse consentendo direttamente all'esperto di poter avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Ciò, di fatto, potrebbe rendere superflua l'allegazione di quelle informazioni reperibili direttamente dalla piattaforma e, di conseguenza, imprimere una maggiore velocità al processo.

Resta fermo, nello scambio e nella raccolta delle informazioni, il principio di riservatezza che deve sempre garantire che le stesse non divengano strumento sia per infliggere un danno alla reputazione aziendale e alla sua sopravvivenza sia per il buon andamento delle trattative,

tanto da prevedere un sistema flessibile che consenta all'esperto di creare cassetti digitali e spazi virtuali con accessi limitati.
Nell'era della dematerializzazione e della digitalizzazione, quindi, continua ad essere fondamentale la cultura imprenditoriale nel cogliere segni di discontinuità, il ruolo dell'Advisor nel programmare e tracciare, insieme all'imprenditore un percorso di risanamento, e in ultimo il contemperamento della burocrazia ancora poco adeguata alla velocità dello strumento di composizione negoziata della crisi.

1.3 L'esperto

(commento all'art. 13 commi 3-9 del DLgs. 14/2019)
A cura di Rosanna Dispenza

Il nuovo articolo 13 del Codice, che riproduce il contenuto dell'art. 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, provvede all'istituzione della piattaforma telematica nazionale – già attiva – ed a disciplinare la nomina dell'esperto.
La seconda parte della norma, disciplina l'elenco degli esperti che intervengono nella procedura.
L'elenco ha dimensione regionale, infatti è tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell'elenco possono essere inseriti: gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa e gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di procedure concorsuali omologate e i manager che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse positivamente per il tramite di procedure concorsuali omologate.
L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione che è stata prevista dall'apposito decreto dirigenziale del

Ministero della giustizia, riferibile al corso di formazione della durata di complessive 55 ore, utile al riconoscimento del titolo “esperto negoziatore”.
Con specifica circolare, il Ministero della giustizia, ha chiarito agli ordini professionali che l'efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l'aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19, sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell'esperto indipendente che, da un lato, deve saper analizzare rapidamente la situazione dell'impresa per evitare l'avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall'altro, deve possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d'impresa.
Per tale ragione è stato previsto che possono ricoprire il ruolo dell’esperto, quei soggetti che hanno conseguito almeno due incarichi nel settore concorsuale, ad esclusione della figura del curatore fallimentare. Nello specifico, gli incarichi e le prestazioni professionali rappresentativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa sono i seguenti:

- commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- attestatore ai sensi degli articoli 56 co. 3, 57 co. 4, 64-bis co. 3 e 87 co. 3;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell’art. 25-quater del codice della crisi;
- advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi e nella liquidazione giudiziale;

- advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi.

La norma prevede che alla domanda di iscrizione all'elenco vadano allegati: l'autocertificazione degli obblighi di formazione e il curriculum vitae dell'interessato, e che la stessa sia presentata all'ordine professionale di appartenenza, il quale è chiamato a valutare il possesso dei suddetti requisiti.

Con specifico riguardo agli ordini professionali ai sensi dell'art. 13 comma 5, devono produrre alla Camera di Commercio oltre alla documentazione prevista anche una scheda sintetica contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto.

Il legislatore ha disciplinato che a provvedere alla nomina dell'esperto sia una apposita commissione – composta da un magistrato nominato dalla sezione imprese, un membro designato dalla Camera di Commercio e uno dal Prefetto – che resta in carica per 2 anni.

Alla commissione viene messa a disposizione la domanda presentata dall'impresa e la documentazione ad essa allegata, comprensiva di una relazione dove vengono esplicati i parametri dimensionali dell'impresa – volume d'affari e numero dei dipendenti – e il settore in cui opera, affinché la commissione possa scegliere l'esperto più adatto allo specifico caso.

1.4 Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

(commento all'art. 16 del DLgs. 14/2019)

A cura di Silvio Sulis e Angelo Tusa

L'articolo 16 statuisce i requisiti soggettivi che devono essere soddisfatti dall'esperto, figura centrale all'interno del nuovo modello proposto dal DLgs. 14/2019, catalogandone al contempo i doveri di quest'ultimo e delle parti intervenute.
Il comma 1 prescrive, con specifico rimando all'art. 2399 del c.c. (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) i requisiti che l'esperto deve possedere, ictu oculi il richiamo ai requisiti di indipendenza dei sindaci delle società. Inoltre, l'esperto non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. Non può sottacersi l'estensione dei requisiti sopra richiamati anche ai soggetti con i quali l'esperto sia unito in associazione professionale prevedendo che tali soggetti non devono aver prestato negli ultimi cinque anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. In sede di conversione è stato aggiunto al comma 1 dell'articolo 16 la prescrizione in forza della quale chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.
Il comma 2 prescrive clausole generali sui doveri di correttezza dell'esperto, chiamato ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, conferendogli la possibilità di chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore e di un revisore legale. Si badi bene, il requisito di indipendenza è richiesto anche agli "ausiliari" dell'esperto.
Il comma 3, sulla scorta di un generale obbligo di riservatezza e confidenzialità, esonera l'esperto dall'obbligo di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. L'esperto è inibito in tal senso e a sua tutela si richiamano le disposizioni

dell'art. 200 del c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 c.p.p., che limita la possibilità di procedere ad ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori.
Il comma 4 prescrive quello che deve essere il comportamento che deve tenere l'imprenditore: deve rappresentare a tutti i soggetti interessati dalla procedura la propria situazione in maniera chiara e trasparente. Tale prescrizione, che potrebbe sembrare superflua, in realtà è molto importante in quanto è proprio l'essere aperti e disponibili ad esporre la propria situazione che potrà portare alla buona riuscita dell'operazione di risanamento. Il medesimo comma prevede, altresì, che l'imprenditore non deve depauperare il patrimonio e l'impresa: ciò al fine di non pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori che proprio sulla consistenza aziendale possono basare la loro pretesa di veder soddisfatto il proprio credito.
Il comma 5 impone alle banche, agli intermediari finanziari, ai loro mandatari e ai cessionari (pertanto quelli che spesso, oltre all'erario, sono i maggiori creditori chiamati in causa) di partecipare ai lavori di composizione della crisi in maniera attiva: ciò al fine di evitare che essi si chiudano in uno stato di quiescenza che non aiuterebbe la procedura a giungere a buon esito. Viene precisato, anche, che l'accesso alla procedura negoziata non comporta di per sé causa di revoca degli affidamenti concessi per evitare che gli intermediari finanziari possano inserire tali clausole contrattuali che altro non farebbero se non mandare ulteriormente in crisi l'impresa senza, probabilmente, dargli più una chance di ripresa. Tuttavia, si precisa altresì che "la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta".
Il comma 6, sulla scia dei precedenti commi, impone a tutte le parti coinvolte nella negoziazione di comportarsi lealmente e partecipare attivamente alla procedura: tali dettami derivano naturalmente da quello che è il dovere di comportarsi secondo buona fede in ogni fase di for-

mazione di un rapporto contrattuale. Il tutto deve essere ispirato sempre al principio della riservatezza che permea l'intera fase di composizione negoziata.

1.5 Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

(commento all'art. 17 del DLgs. 14/2019)

A cura di Rosanna Dispenza

L'articolo 17 del CCI disciplina la procedura di accesso alla composizione negoziata della situazione di crisi.

Il legislatore tramite la Composizione Negoziata intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda. Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte nel registro delle imprese, comprese le società agricole. L'articolo in argomento si occupa di determinare il contenuto della domanda da inoltrare tramite la piattaforma telematica nazionale, secondo il modello delineato dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia emesso in data 28 settembre 2021, al fine di fornire un quadro informativo utile per la designazione del professionista.

L'esperto nominato potrà, entro due giorni, accettare o rifiutare l'incarico e non può svolgere più di due incarichi contemporaneamente. In caso di accettazione, dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e, se sussistono i presupposti – anche tramite le trattative con le parti coinvolte – entro 180 giorni si dovrà individuare una soluzione adeguata. Chiaramente, l'esperto non si sostituisce all'imprenditore ma lo affianca mettendo a servizio dello stesso la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'impresa.

Se invece la verifica dell'ipotesi di risanamento ha un esito negativo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e alla Camera di Commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza e comunque l'imprenditore dovrà aspettare un anno prima di poter presentare una nuova richiesta d'accesso all'istituto di composizione negoziata.
Al termine dell'incarico - che si considera concluso quando, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale - l'esperto redige una relazione finale che è inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore.
Ripercorrendo il contenuto dell'articolo, i commi 1 e 2 ribadiscono la prescrizione per cui l'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica.
Entrando nel merito dell'istanza, invece, il comma 3 prescrive, il contenuto della stessa al fine di consentire alla commissione incaricata di individuare un esperto munito della professionalità e delle competenze necessarie. Si tratta di una serie di documenti che definiscono il quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa. La stessa documentazione servirà all'esperto nominato per valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento e quindi di avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l'impresa.
Il comma 4 prevede che l'esperto verifichi la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
Ai sensi del comma 5, l'esperto, accettato l'incarico, convoca l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.
Il comma 6 prevede il caso di contestazione sulla terzietà dell'esperto, consentendo alle parti di presentare osservazioni sull'indipendenza del professionista.

Il comma 7 considera concluso l'incarico dell'esperto se, decorso il termine dall'accettazione dell'incarico, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22, cui si fa rinvio.
Infine, ai sensi del comma 8, l'esperto redige la relazione finale che inserisce nella piattaforma.

1.6 Le misure protettive cautelari

(commento all'art. 18 e 19 del DLgs. 14/2019)
A cura di Francesco Diana

Nel processo di composizione negoziata della crisi (CNC), l'imprenditore che versi nella situazione di squilibrio di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs. 14/2019, unitamente all'istanza di nomina dell'esperto può richiedere l'accesso alle misure protettive di cui all'art. 18 del citato DLgs. servendosi e seguendo il procedimento all'uopo delineato dal successivo art. 19.
Lo scopo è quello di consentire allo stesso di disporre di uno strumento – la misura protettiva – che gli permetta, per un certo intervallo temporale, di ripararsi dalle eventuali aggressioni che le parti interessate – i creditori – possono rivolgere al suo patrimonio, al fine di consentire il buon andamento delle trattative e, dunque, la ricerca di una soluzione favorevole al processo di risanamento e alla salvaguardia della continuità aziendale.
A tal fine, l'efficacia delle misure protettive inibisce ai creditori la possibilità di acquisire diritti di prelazione, iniziare ovvero proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti che siano funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale (art. 18 comma 1).

La protezione si estende ai contratti pendenti, precludendo al creditore il rifiuto unilaterale dell'adempimento ovvero la possibilità di provocarne la risoluzione, la modifica o anticiparne la scadenza in danno dell'imprenditore (art. 18 comma 5). Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte con il c.d. "secondo correttivo" di cui al DLgs. 83/2022, è fatta salva la possibilità per gli stessi creditori di poterne sospendere l'adempimento, sebbene per il limitato periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'istanza e la conferma delle misure richieste.
Altresì, nell'ambito delle misure protettive concesse, è inibita la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza (art. 18 comma 4) e, non ultimo, è consentito all'imprenditore di poter effettuare pagamenti (art.18 comma 1) senza che questi debba richiedere alcuna autorizzazione – e ciò a conferma che l'accesso alla composizione non comporti alcuno spossessamento – e senza alcun timore, per chi li riceve, di subire un'azione revocatoria.
Resta esclusa, invece, la declaratoria di inefficacia dell'eventuali ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti la costituita efficacia delle misure protettive, in ragione del mancato richiamo all'art. 168 comma 3 del RD 267/42 (ora art. 46 comma 5 del DLgs. 14/2019) (Trib. Bergamo 24.02.2022).
Dubbia, in ultimo, la possibilità che l'imprenditore possa avvalersi di altre misure non esplicitamente indicate benché, nel favor debitoris della disciplina, se funzionale alla salvaguardia della continuità e al buon andamento delle trattative, dovrebbe ritenersi non esclusa tale possibilità.
Del resto, la conferma della misura protettiva dovrà sempre superare il vaglio della verifica del possibile risanamento aziendale, della sua utilità prodromica alla conduzione e al buon andamento delle trattative con le parti interessate e, non ultimo, della verifica del giusto contemperamento tra la misura concessa e il sacrificio – in termini di diritti incisi – richiesto alle medesime parti.

Particolare rilievo, inoltre, deve attribuirsi alla circostanza che il divieto imposto alle parti sia reso loro disponibile poiché oggetto di un possibile diverso accordo (art. 18 comma 1) che non esclude la possibilità che taluni creditori non siano interessati, benché promotori di azioni già in essere o potenzialmente tali ma che non incidono sulla conduzione delle trattative e sul processo di risanamento.
Mentre l'orientamento giurisprudenziale va formandosi e dirimendo la questione in merito all'efficacia erga omnes delle misure protettive (Trib. Firenze 29.12.2021, Trib. Padova 25.02.2022 e Trib. Salerno 9.05.2022) ovvero se queste esplichino i loro effetti solo nei confronti dei soli creditori puntualmente individuati e direttamente interessati (Trib. Roma 3.02.2022, Trib. Bergamo 24.02.2022, Trib. Milano 24.02.2022), è necessario che si ponga l'attenzione sulla necessità che sia attentamente e preliminarmente verificata, quale condizione imprescindibile, la possibilità che l'impresa possa essere risanata attraverso la prosecuzione della procedura di composizione della crisi.
Ove ciò manchi e, dunque, in assenza di concrete prospettive di risanamento sia attuali sia prospettiche non vi potrà che essere una declaratoria di inammissibilità del ricorso senza alcuna conferma delle misure protettive invocate (Trib. Viterbo, 14.02.2022).
L'eventuale moral hazard dell'imprenditore trova, in tal modo, l'immediato ostacolo di una duplice analisi imminente – circa eventuali situazioni di crisi irreversibile e insolvenza non superabile già in essere – e prospettica – di un processo di risanamento e di trattative non ragionevolmente perseguibili – che limita ogni eventuale suo intento opportunistico.
Particolare attenzione va posta, poi, sull'efficacia delle misure protettive che esplicano effetti immediati sebbene aventi natura provvisoria. L'efficacia immediata (c.d. automatic stay), infatti, è assicurata dal corretto assolvimento della fase amministrativa consistente nell'iscrizione, presso il registro delle imprese, della richiesta di misure protettive unitamente – conditio sine qua non – all'accettazione dell'esperto.

Affinché gli effetti protettivi si consolidino, tuttavia, l'imprenditore è chiamato ad assolvere alla congiunta fase giurisdizionale ossia al deposito tempestivo – entro il giorno successivo della pubblicazione – del ricorso con cui chiede al Tribunale competente, coincidente con il luogo ove è fissata la sede principale dell'impresa (Trib. Salerno 4.02.2022), la conferma, la modifica o anche l'adozione delle misure cautelari necessarie a portare a termine le trattative (art. 19 comma 1 del DLgs. 14/2019).

Al fine di evitare un utilizzo improprio delle misure protettive e, nel contempo, in ragione della rapidità della procedura, l'omesso o il ritardato deposito del ricorso soccombe alla dichiarazione di inefficacia delle misure protettive allo scadere dei 30 giorni successivi all'iscrizione presso il Registro delle imprese che, a seguito di ciò, sarà cancellata.

Analoga sorte, benché foriera di non poche perplessità, investe l'efficacia delle misure protettive ove il giudice, investito del ricorso, non fissi nel termine dei 10 giorni successivi al deposito, l'udienza per l'audizione delle parti e dell'esperto al fine di pronunciarsi sulla loro conferma, revoca o modifica.

Tuttavia, sul punto, grazie alle modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022, è concesso all'imprenditore la possibilità di ripresentare la richiesta di accesso alle misure protettive e cautelari sia quando il ricorso non è presentato nei termini sia quando la cessazione degli effetti consegue all'inerzia del giudice nel fissare l'udienza.

L'inammissibilità del ricorso consegue anche la mancata allegazione della documentazione richiesta dall'art. 19 comma 2 del DLgs. 14/2019 sebbene questa, secondo i primi orientamenti di merito, sia anticipata da una preliminare integrazione documentale da parte del giudice (Trib. Milano 28.12.2021; contro Trib. Roma 27.12.2021).

Quest'ultimo aspetto consente un passaggio sull'altrettanto delicato tema del perimetro di delibazione del tribunale che, in ragione di quanto sopra, unitamente alla previsione che il giudice possa procedere con la nomina di un ausiliario (art. 19 comma 4), dovrebbe rite-

nersi che si addentri in una verifica di sostanza del ragionevole perseguimento del processo di risanamento nonché della funzionalità delle misure stesse alla conduzione delle trattative.
Sebbene la sintesi comporti sempre il rischio di tralasciare aspetti importanti, occorre aver chiaro il procedimento, la natura e il contenuto delle misure protettive ma, soprattutto, il ruolo cruciale che imprenditore ed esperto sono chiamati ad assolvere: il primo, delineando un processo di risanamento sostenibile, il cui venir meno, in ogni momento può comportare la revoca o la modifica delle misure protettive concesse; il secondo, monitorando l'andamento delle trattative e il processo di risanamento, intervenendo a cesura dove la salvaguardia della continuità aziendale non sia più perseguibile.

1.7 Le misure sospensive

(commento all'art. 20 del DLgs. 14/2019)
A cura di Antonino Di Fede

L'imprenditore può dichiarare di voler essere "escluso" temporaneamente dalle prescrizioni civilistiche in materia di riduzione obbligatoria del capitale e scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
In particolare, ai sensi dell'articolo 20 del DLgs. 14/2019, l'imprenditore può dichiarare che non si applicano nei suoi confronti i casi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite (comma 2° e 3° articolo 2446 e 2447 c.c. per le società per azioni e articoli 2482-bis e 2482-ter c.c. e per le società a responsabilità limitata) e che non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
La dichiarazione va resa contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto prevista dall'art. 17 del DLgs. 14/2019 e produce effetti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

La richiesta di sospensione degli obblighi di legge sul capitale non è soggetta a conferma da parte del tribunale ed è una misura su base volontaria e facoltativa concepita come strumento per supportare l'impresa durante le fasi della composizione negoziata volta alla risoluzione della crisi d'impresa.
Peraltro, un eventuale esito positivo degli accordi negoziali tra l'imprenditore e i creditori interessati potrebbe generare in capo all'impresa sopravvenienze attive tali da riassorbire interamente le perdite che hanno influito negativamente sul capitale sociale, facendo in tal modo venir meno gli obblighi di legge cui era sottoposto l'imprenditore prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.
Va precisato che, nel caso in cui l'imprenditore abbia richiesto l'applicazione delle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 19 del DLgs. 14/2019, l'eventuale dichiarazione di inefficacia o revoca di queste, travolge anche le misure sospensive.

1.8 Gestione dell'impresa in pendenza di trattative

(commento all'art. 21 del DLgs. 14/2019)
A cura di Dario Bruno

L'articolo in commento, rimasto immutato nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, disciplina la gestione dell'impresa in stato di crisi o di possibile insolvenza in pendenza delle trattive, ponendo l'accento sull'interesse da privilegiare, sui rapporti tra imprenditore ed esperto ed sugli specifici effetti che tale interazione può determinare, escludendo qualsivoglia forma di spossessamento e/o delegittimazione dell'amministratore, la cui autonomia gestoria, ordinaria e straordinaria, rimane integra senza alcun pregiudizio alla validità ed efficacia degli atti posti in essere.
Restano, infatti, ferme le responsabilità civili e penali dell'imprenditore il quale, peraltro, ai sensi dell'art. 18 comma 1, nonostante le misure protettive, può concordare garanzie ed eseguire i pagamenti che ritiene più opportuni, salvo, ricorrendone le circostanze, gli obblighi di informazione nei confronti dell'esperto.

Come cennato, un aspetto rilevante è il precipuo interesse che deve essere perseguito dall'imprenditore nella gestione dell'impresa, ovvero il criterio al quale la gestione deve conformarsi a seconda della condizione in cui versi l'impresa, che, di fatto, finisce col definire un principio di corretta gestione al quale parametrare la condotta dell'imprenditore. Nello specifico, nel caso in cui l'impresa versi in "stato di crisi", la norma prevede che la gestione debba essere preordinata alla salvaguardia della sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa che, secondo l'interpretazione fornita dal D.M. del 28/09/2021, di norma si verifica quando, in pendenza della composizione negoziata, ci si attende un margine operativo lordo positivo al netto delle componenti straordinarie, ovvero un margine operativo lordo negativo compensato da vantaggi per i creditori derivanti, secondo una valutazione prognostica, dalla continuità aziendale.

Nel caso, invece, in cui, nel corso delle trattative l'imprenditore risulti "insolvente" ma sussistano concrete prospettive di risanamento, allora la gestione, siccome finalizzata alla salvaguardia degli interessi dei creditori, dovrà, sostanzialmente, essere di tipo conservativo, alla stregua di quella che di norma si richiede agli amministratori dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino al momento dell'inizio della liquidazione.

In tale contesto, il potere di gestione dell'imprenditore non subisce limitazioni se non quelle che egli stesso intenda accettare per favorire lo sviluppo delle trattative e assicurarsi la conservazione dei vantaggi derivanti dal ricorso all'istituto della composizione negoziata, osservando il procedimento di cui all'art. 19, commi 2-4, che impone al medesimo specifiche comunicazioni e all'esperto l'obbligo di formalizzare il proprio dissenso in caso di rischi per i creditori facendone, se del caso, segnalazione al Tribunale, ove siano state concesse misure protettive, atteso che: i) al fine di conseguire l'esenzione dalla assoggettabilità all'azione revocatoria dall'art. 67, co. 2, l. fall. rispetto agli gli atti di ordinaria amministrazione, i pagamenti e le garanzie posti in essere in pendenza delle trattative, dovrà fornire prova della loro coerenza con

l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento (art. 24, co. 2); ii) l'esenzione dalle azioni di cui agli artt. 66 e 67 RD 267/1942 degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti esige il consenso dell'esperto, ovvero la dimostrazione della mancata pubblicizzazione del di lui dissenso nel Registro delle Imprese; iii) l'effetto della "esimente" penale per i comportamenti costituenti fatti rilevanti per la configurazione dei reati di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta (art. 12, co. 5) presuppone la prova della coerenza degli atti posti in essere "con l'andamento delle trattative e della prospettiva di risanamento dell'impresa"; iv) il conseguimento dell'effetto della esclusione della postergazione per i finanziamenti "infragruppo" (art. 13, co. 9) richiede l'osservanza del procedimento previsto per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione; v) l'eventuale dissenso può pregiudicare la perduranza delle misure protettive concesse.
Tali previsioni hanno certamente lo scopo di arginare il rischio di abusi dell'istituto, ma, al contempo, impongono all'imprenditore, da un lato e all'esperto dall'altro, di esercitare una particolare attenzione stanti i rilevanti effetti che il compimento di determinati atti possono sortire nella sfera giuridica dell'impresa e dei suoi stakeholders in generale.

1.9 Autorizzazione del Tribunale e rinegoziazione dei contratti

(commento all'art. 22 del DLgs. 14/2019)
A cura di Rosanna Dispenza

Nell'articolo 22 del Codice vengono trattate le autorizzazioni del tribunale ad effettuare alcune operazioni ed a rinegoziare i contratti.
All'interno dello stesso vengono previste una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura, nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti.
Ai sensi comma 1, lettere a), b) l'imprenditore in crisi, se intende contrarre determinati finanziamenti prededucibili dall'esterno o dai soci, può chiedere al tribunale di dargli un'autorizzazione apposita, previa verifica della funzionalità di queste iniziative rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il legislatore definisce crediti prededucibili quelli che, nel corso di una procedura concorsuale, devono essere liquidati al di fuori del riparto dell'attivo, ossia fuori dal concorso e prevede che il pagamento sia collocato al primo posto nell'ordine di erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. La prededucibilità dei crediti viene disciplinata dall'articolo 6 del CCI.
Ai sensi della lettera c) del comma 1, l'imprenditore può chiedere di autorizzare la contrazione di finanziamenti prededucibili anche da parte di una o più società appartenenti ad un gruppo, di un ente o di una persona fisica, purché sussistano i medesimi requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma stesso.
La lettera d) del comma 1, consente all'imprenditore di chiedere al tribunale l'autorizzazione a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami, ed il nuovo acquirente non risponde dei debiti riferibili all'azienda ceduta, ad eccezion fatta per i diritti dei lavoratori sanciti dall'articolo 2112 c.c., resta comunque in capo al Tribunale l'onere di verificare il rispetto del principio di competitività nella scelta dell'acquirente.
Il comma 2 infine individua il tribunale competente e disciplina il procedimento applicabile alle istanze formulate dall'imprenditore per le varie autorizzazioni riferibili alla rinegoziazione dei contratti.
Il tribunale decide in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, ed ove occorre può nominare un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile.
L'eventuale reclamo deve essere proposto al tribunale, che lo esamina in forma collegiale.

1.10 Conclusione delle trattative

(commento all'art. 23 del DLgs. 14/2019)
A cura di Dario Bruno

La norma in commento contiene, nei due commi che la compongono, le possibili ipotesi di sbocco al percorso di composizione negoziata, a

seconda della individuazione, o meno, in seno alle trattative, di una soluzione idonea al superamento della condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.
Il primo comma si occupa di disciplinare le soluzioni, di natura convenzionale, alternativamente praticabili dal debitore, nel caso di avvenuto raggiungimento di un accordo con l'ausilio dell'esperto, all'uopo, altresì, accordando ulteriori condizioni di vantaggio per il debitore stesso. In tal caso, infatti, il debitore potrà: i) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali inerenti la debitoria tributaria, di cui all'art.25-bis se, secondo la relazione dell'esperto, tale contratto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (che la norma sembra considerare quale minimo indispensabile perché l'impresa possa risanarsi ovvero avviarsi al risanamento). Nulla si riferisce circa il contenuto del negozio da concludersi, di talché appare legittimo ritenere che le parti siano libere di determinarlo nel rispetto del diritto positivo; ii) concludere una convenzione di moratoria di cui all'art.62 che ha lo scopo di regolamentare in via provvisoria gli effetti della crisi, con esclusione di ogni misura che comporti la rinuncia al credito ed efficacia anche nei confronti dei creditori non aderenti della medesima categoria se gli aderenti rappresentano il 75% di tutti gli appartenenti alla categoria; iii) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto comportante l'esenzione dal reato di bancarotta l'esenzione da revocatoria, anche ordinaria, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave del debitore o dell'attestatore, degli atti, dei pagamenti effettuati e delle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56, ovvero, per il caso di gruppo di imprese, di un concordato o di un accordo di ristrutturazione ovvero di un piano attestato cui all'articolo 284 in relazione agli atti in essi indicati .
Al secondo comma si prevede che il debitore, nel caso di omessa individuazione di una delle precedenti soluzioni alla situazione di squilibrio

prevista dall'art.12 comma 1, potrà, sempre alternativamente: (i) predisporre un piano attestato di risanamento, (ii) domandare l'omologazione di uno degli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dagli artt.57, 60 e 61 e, quindi, anche nella forma degli accordi agevolati (con riduzione della percentuale di adesioni al 30% nel caso in cui ometta di proporre la moratoria dei creditori estranei agli accordi ed altresì ometta di richiedere, e rinunci a richiedere, misure protettive temporanee) e degli accordi ad efficacia estesa (a tutti i creditori e non solo alle banche e con riduzione della percentuale di adesioni al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto), (iii) proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art.25-sexies, ovvero ancora (iv) accedere ad una degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza regolate dal Codice, o all'amministrazione straordinaria, o agli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e, nel caso di imprese agricole, alle procedure previste dall'art. 25-quater comma 4 per le imprese sotto soglia.

È d'uopo segnalare la peculiarità caratterizzante lo strumento del concordato "semplificato", che rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dal D.L. 118/2021, che non consiste in una variante del concordato preventivo ordinario ma in un istituto a sé stante, come testimoniato, tra l'altro, dalla applicabilità delle sole norme dettate per l'ordinario concordato preventivo espressamente richiamate. Siccome proponibile da tutti coloro che possono chiedere la nomina dell'esperto per la composizione negoziata è, in concreto, accessibile a qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, soggetto, o meno, a fallimento o a liquidazione straordinaria. A differenza dell'ordinario concordato preventivo: non è soggetto al vaglio iniziale di ammissibilità, né al vincolo di soddisfare i creditori chirografari ad un livello predeterminato, né al rispetto delle regole della competitività; non è soggetto voto dei creditori; non è richiesta la relazione dell'attestatore di cui al terzo comma dell'art. 161 l. fall. sostituita dalla certificazione rilasciata all'esito del

tentativo infruttuoso di composizione negoziata, né è prevista la formazione delle classi.

1.11 La conservazione degli effetti

(commento all'art. 24 del DLgs. 14/2019)

A cura di Dario Bruno

La norma di cui all'art.24, che, secondo corretta logica, segue l'articolo inerente i possibili sbocchi del percorso di composizione negoziata, regolamentala la sorte degli effetti dei finanziamenti contratti e degli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, posti in essere dall'imprenditore in pendenza ed in funzione del "percorso" finalizzato al risanamento dell'impresa, nel caso di successiva culminazione di esso in una procedura concorsuale.

La norma de qua ha il chiaro scopo di incoraggiare il ricorso all'istituito della composizione negoziata nell'ottica di garantire la posizione dei terzi che si trovino a rapportarsi con l'impresa che versi in una condizione che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza.

È agevole comprendere – in particolare per quanto concerne la tematica dei finanziamenti prededucibili posta dal primo comma dell'articolo in commento - la circostanza per cui, la possibilità di ricevere sostegno finanziario, per una impresa che aneli di fuoriuscire dallo stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, possa costituire uno dei principali strumenti per conseguire tale obiettivo.

Tuttavia, la possibilità di accedere a fonti di finanziamento risulterebbe certamente difficoltosa se non del tutto pregiudicata, nel caso in cui non si riconoscesse al soggetto finanziatore di una impresa in condizione di crisi/squilibrio, una forma di tutela del proprio diritto di credito. Del resto, il vantaggio del miglior soddisfacimento dei creditori che dovrebbe determinare la prosecuzione dell'attività d'impresa cui è finalizzata la concessione del finanziamento sulla preventiva verifica del Tribunale, non dovrebbe arrecare danno agli altri creditori anteriori e muniti di legittime cause di prelazione.

Sempre allo scopo di incoraggiare il ricorso all'istituto, il legislatore ha, poi, inteso accordare l'esonero da
responsabilità penale per i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice di cui agli artt. 322, comma 3 e 323
l.f. in relazione agli atti e ai pagamenti "coerenti" con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa ed, altresì, tutele agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti compiuti dall'imprenditore in pendenza delle trattative mediante l'esenzione da revocatoria per il caso di successiva, eventuale, apertura di una procedura concorsuale.
Tale effetto riguarderà la revocatoria fallimentare per il caso di atti, pagamenti e garanzie ritenuti, in base ad un giudizio ex ante, coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti ed assoggettando, sia alla revocatoria ordinaria che fallimentare, i pagamenti e gli atti di straordinaria amministrazioni compiuti nonostante l'esperto abbia iscritto il proprio dissenso in registro imprese ovvero il Tribunale abbia negato l'autorizzazione di cui all'art.22.
La permanenza del potere gestorio, ordinario e straordinario, in capo all'amministratore risulta, in ogni caso, controbilanciato, anche laddove ricorrano le ipotesi di cui innanzi vale a dire quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in commento, dall'assenza di deroghe al tipico regime di responsabilità previsto dalle norme di cui agli artt.2394 e 2476 c.c.
Appare, dunque, ragionevole osservare che, le regole contenute nell'articolo in commento, se da un lato hanno il chiaro scopo di favorire il ricorso allo strumento della composizione negoziata, dall'altro sembrano porre in chiara evidenza la sentita esigenza di evitare un uso distorto dello "strumento" stesso, in linea con l'anelito di evoluzione culturale che sorregge la riforma della crisi d'impresa e l'approccio, da parte degli imprenditori e degli advisor, al modo stesso di fare impresa.

1.12 I gruppi di imprese

(commento all'art. 25 del DLgs. 14//2019)

Conformemente alla rinnovata attenzione che si rinviene anche nel Codice della Crisi al Titolo VI, articoli da 284 a 292, la norma si preoccupa di analizzare il percorso delle trattative nelle particolari ipotesi in cui il risanamento coinvolga il cd gruppo di imprese, con un'esigenza di trattazione coordinata ed unitaria, prevedendo una specifica regolamentazione per la gestione coordinata della crisi diretta a preservare le sinergie e i legami tra imprese, anche nella fase patologica, nell'interesse della continuità aziendale del gruppo e della miglior soddisfazione dei creditori delle singole realtà che lo compongono.
L'art. 25 definisce preliminarmente la nozione stabilendo che costituisce «gruppo di imprese» l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. Così codificato il "gruppo" è possibile alle imprese ad esso appartenenti chiedere, con un'istanza al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente; con un'iniziativa che, evidentemente, non potrà prescindere da uno specifico accordo o atto di indirizzo della comune capogruppo. Al comma 2 il compito di definire il procedimento in tema di competenza, dando rilievo alla società o ente, con sede in Italia, che esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa, con sede in Italia, che presenta la maggiore esposizione debitoria; con il merito di aver individuato un univoco criterio, ovvero la "voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile".
La restante parte dell'articolo si impegna a coordinare il percorso, tratteggiato per ogni singola impresa, adattandolo alle mutate esigenze del gruppo così prevedendo: a) l'inserimento in piattaforma anche di una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali (comma 3); b) la competenza del Tribunale in ordine alle misure protettive e cautelari di cui agli arti-

coli 18 e 19, adottando il medesimo criterio della prevalenza di chi esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria(comma 4); c) lo svolgimento unitario del compito dell'esperto per tutte le imprese che hanno formulato l'istanza (salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative potendo, in tal caso, decidere che le stesse si svolgano per singole imprese-comma 5); d) il necessario coordinamento, nel caso di presentazione di più domande da parte delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, tra gli esperti nominati, potendo prevedere, sentiti i richiedenti e i creditori, che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure che la composizione prosegua con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati o, in difetto di designazione, con l'esperto nominato a seguito della domanda presentata per prima(comma 7). Assegnando, così, un potere forse anche troppo spinto all'esperto chiamato a pronunciarsi - e, dunque, incidendo - su un percorso che pure le imprese, in piena autonomia, avevano in fase d'ingresso valutato coerente rispetto alla propria condizione. Viene, infine, disposta l'esclusione dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies C.C., dei finanziamenti, in qualsiasi forma pattuiti, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 17 in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, alla condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e che questi, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non iscriva il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 21, comma 4 (comma 8). Quale naturale epilogo, in conformità al criterio generale, è previsto che, al termine delle trattative, le imprese del gruppo possano stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 23 (comma 9); l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo (liquidatorio o con continuità aziendale), nonché al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui

all'articolo 25-sexies e agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 57 CCI.

1.13 Le misure premiali

(commento all'art. 25-bis del DLgs. 14/2019)

A cura di Francesco Diana

L'imprenditore commerciale e agricolo che, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 12 del DLgs. 14/2019, abbia avuto accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi, potrà beneficiare delle misure premiali di cui al successivo art. 25-bis allorquando le trattative si siano favorevolmente concluse segnando il raggiungimento di una delle ipotesi disciplinate dall'art. 23 commi 1 e 2, lett. b) del citato DLgs.

Le misure premiali, in particolare, si sostanziano in un premio – più propriamente un incentivo al raggiungimento di un accordo con le parti interessate e finalizzato alla salvaguardia della continuità aziendale – di natura esclusivamente tributaria: riduzione degli interessi e delle sanzioni dovute, possibilità di rateizzare il debito tributario per imposte dirette ed indirette e, non ultimo, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 88 comma 4-ter del D.P.R.

n. 917/86, in tema di sopravvenienze attive, e di cui all'art. 101 comma 5 del D.P.R. 917/86, in tema di deducibilità delle perdite su crediti.

Quale che sia la natura dell'incentivo è solo il buon esito delle trattative, che sfoci nella conclusione di una delle ipotesi di cui all'art. 23 commi 1 e 2, lett. b), a determinare la loro concreta applicazione salvo decadere in caso di esito negativo o anticipata archiviazione dell'istanza. Quest'ultima, può essere richiesta anche dallo stesso imprenditore e non solo far seguito al parere negativo dell'esperto circa l'utile prosecuzione della composizione stante l'assenza di prospettive di risanamento.

Nello specifico, le misure premiali prevedono che gli interessi che maturano sui debiti tributari, in pendenza di composizione e a decorrere dall'accettazione della nomina da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative, siano ridotti alla misura legale in luogo di quella

ordinaria; diversamente gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza, nelle ipotesi previste dall'art. 23 comma 2, sono ridotti della metà. Analoga sorte per le sanzioni dovute sui debiti pregressi.
Diversamente le sanzioni per le quali è prevista la loro applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un certo termine, queste sono ridotte alla misura minima se il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione.
In tema di imposte dirette e indirette, non ancora iscritte a ruolo, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto ovvero dell'accordo di cui, rispettivamente, all'art. 23 comma 1 lett. a) e lett. c) del DLgs. 14/2019, l'imprenditore potrà beneficiare di un piano di rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate purché, il piano di rateizzo sia sottoscritto anche dall'esperto, ciò rappresentando prova dell'effettiva esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere. In tal caso, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 602/1973.
Occorre tuttavia evidenziare come le misure premiali, di fatto, non appaio tali da suscitare un particolare "appeal" e, soprattutto, perché trascurano temi importanti come quello della transazione fiscale ex art. 182-ter del RD 267/42 e della possibilità di emettere note di variazioni IVA ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.P.R 633/1972.
Sotto il primo aspetto, l'imprenditore potrà, infatti, ricorrere all'istituto della transazione fiscale solo nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del RD 267/42 (ora art. 63 del DLgs. 14/2019).
Con riferimento alla possibilità per il creditore che subisce la falcidia del credito di emettere nota di variazione, poiché la composizione non si porrebbe quale procedura concorsuale, questi non può procedere con il recupero dell'iva sin dal momento di accesso allo strumento in commento.
Ciò con evidenti ed importanti ricadute anche sulla conduzione delle trattative con le parti interessate e incise dal diniego di tale possibilità.

Si tratta, a ben evidenza, di misure che appaiono ancora lacunose sotto diversi aspetti e che, di fatto, finiscono per ridurne il potenziale attrattivo.

1.14 Il compenso dell'esperto

(commento all'art. 25-ter del DLgs. 14/2019)

A cura di Cristina Gandolfo

L'art. 25-ter del CCI, disciplina dettagliatamente il compenso del professionista per lo svolgimento del suo ruolo nella qualità Esperto a supporto dell'imprenditore nella gestione della situazione di difficoltà dell'impresa. Tale compenso è proporzionale e prededucibile (comma 12).

Come si evince dai commi 1, 2 e 3, tale compenso è a scaglioni in percentuale e varia da un minimo di € 4.000,00 fino ad un massimo di € 400.000,00. Ai sensi del comma 9, le percentuali, a loro volta, sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in caso di mancato deposito dei bilanci, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'art. 17 co. 3 lett. a.

Le percentuali di cui al comma 1, possono comunque subire delle variazioni in aumento e in diminuzione, secondo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Infatti, le stesse possono essere rideterminate sulla base del numero di creditori o parti interessate nella procedura, esclusi i lavoratori e le rappresentanze sindacali – comma 5. Nello specifico:

- Comma 2 – Ipotesi di composizione negoziata della crisi di un gruppo d'imprese, prevendendo un compenso determinato dalla sommatoria delle percentuali degli attivi di ciascuna impresa;
- Comma 4 –aumento delle percentuali sul compenso se le parti sono comprese tra 21 e 50; superiori a 50; superiori e riduzione se le parti sono inferiori a 3);
- Comma 6 – aumento del 100% del compenso se – successivamente alla redazione della relazione finale, sono conclusi i contratti, le convenzioni e gli accordi, nonché il piano di risanamento;

- Comma 7 – aumento del 10% del compenso in caso di sottoscrizione dell'accordo (di dui all'art. 23 co. 1 lett. c) che produce gli stessi effetti del piano, senza la necessità dell'attestazione;
- Comma 8 – compenso forfettario, pari ad € 500,00 nel caso di non prosecuzione della procedura per assenza dell'imprenditore o archiviazione immediata della stessa.

Esaminando il caso in cui non si raggiunga l'accordo delle parti, il compenso del professionista viene posto a carico dell'imprenditore, ma liquidato con provvedimento ex art 633 e 642 cpc dalla commissione che ha provveduto alla sua nomina (comma 11).
Infine, il professionista – passati 60 giorni dall'accettazione dell'incarico – ha la possibilità di richiedere un acconto sul compenso presumibilmente dovuto, apri al massimo ad un terzo di quest'ultimo.

1.15 Le imprese sottosoglia

(commento all'art. 25-quater del DLgs. 14/2019)
A cura di Federico Giotti

L'articolo in commento, rubricato "Imprese sotto soglia", regolamenta in modo specifico – e dunque in deroga alle disposizioni dettate negli articoli precedenti per la generalità delle imprese - la composizione negoziata di cui può avvalersi l'imprenditore commerciale o agricolo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d, in squilibrio patrimoniale o economico- finanziario che ne rende probabile la crisi o insolvenza: costui può chiedere la nomina dell'esperto indipendente "quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".
L'istanza per la nomina dell'esperto può essere presentata – salvo la ricorrenza del caso previsto dall'art. 17 CCI – dall'imprenditore sotto soglia, alternativamente, all'organismo di composizione della crisi o, tramite la piattaforma telematica, al segretario generale della CCIAA competente in base alla sede legale dell'impresa, accompagnata dall'intero set documentale, con la sola eccezione della relazione sull'attività svolta e sul piano finanziario-industriale, evidentemente

non necessaria in relazione al minor cabotaggio della casistica in commento. Il soggetto adito provvederà quindi alla nomina dell'esperto.
Avvenuta l'accettazione dell'esperto, verificata la prospettiva di poter trovare soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio di cui all'art. 25-quater co.1 all'esito delle trattative con imprenditore, creditori ed altri interessati, le parti potranno, alternativamente: concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale, oppure con il contenuto dell'art. 62; concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 25-bis, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo; proporre l'accordo di composizione di cui all'art. 74; chiedere la liquidazione controllata dei beni ex art. 268; proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-sexies.
Sull'ultimo punto appare, a mio avviso, ambigua la collocazione, nell'elencazione delle possibili soluzioni percorribili in questa fase iniziale, della previsione di poter accedere al concordato semplificato ex art. 25-sexies, in quanto lo stesso, come chiaramente esplicitato nel primo comma dell'art. 25-sexies, rappresenta una strada percorribile solo allorché l'esperto dia atto che le trattative tra le parti si sono già tenute e che sono state infruttuose. Del che delle due l'una: o il concordato semplificato rappresenta una soluzione prospettabile ai creditori sin dall'inizio, cozzando dunque con la disposizione del primo comma dell'art. 25-sexies, o è una soluzione percorribile solo a trattative fallite, essendo però in tal caso poco appropriata la collocazione della lettera e) nell'art. 25-quater co. 3. Delle due, quest'ultima sembra essere l'interpretazione più accreditata.
L'esperto dovrà comunicare al tribunale l'esito delle trattative, in funzione della dichiarazione di revoca delle
misure protettive e cautelari eventualmente concesse.
Nel comma 5 vengono richiamate in quanto compatibili le norme applicabili all'impresa sotto soglia.

In conclusione, si può dire che l'insieme delle disposizioni introdotte dal presente articolo arricchisce notevolmente rispetto, al panorama preesistente, il ventaglio di possibilità per le imprese sottosoglia, che, anzitutto, possono beneficiare già in fase di trattative di misure protettive, oltre che percorrere strade nuove come quella rappresentata dal concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

1.16 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

(commento all'art. 25-sexies del DLgs. 14/2019)

A cura di Enrico Lombardo

Il nuovo capo II del Titolo II del Codice della Crisi, composto dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice, recepisce quanto attualmente previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 118 del 2021.

In particolare, l'articolo 25-sexies del Codice riporta la disciplina del concordato liquidatorio cosiddetto "semplificato", uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia stato possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda e le trattative si siano comunque svolte secondo correttezza e buona fede. Tali circostanze sono accertate nella relazione finale dell'esperto che assume, quindi, valenza di presupposto per l'avvio dello strumento anche in termini temporali. Infatti, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione negativa dell'esperto, l'imprenditore può presentare al tribunale competente una proposta di concordato per cessione dei beni, anche con suddivisione dei creditori in classi, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 del Codice, chiedendone l'omologazione.

Il ricorso dovrà essere comunicato al PM e immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede, producendosi con la pubblicazione del ricorso i medesi effetti della presentazione del ricorso per l'omologazione del concordato preventivo.

Il tribunale, con il medesimo decreto che nomina l'ausiliario – il quale assume una evidente centralità con il proprio parere e compiti assegnati dal successivo comma 8 - ordina che la proposta, unitamente: i) al parere dell'esperto sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, ii) alla relazione finale dell'esperto e iii) al parere dell'ausiliario, venga comunicata a cura del debitore ai creditori e fissa l'udienza per l'omologazione. Il predetto decreto equivale all'ammissione al concordato semplificato.
Nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione.
Il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, omologa il concordato nel caso in cui la proposta così come formulata non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e assicuri un'utilità a ciascun creditore.
Il decreto del tribunale è reclamabile in corte d'appello e ricorribile poi in Cassazione.

1.17 Disciplina della liquidazione del patrimonio

(commento all'art. 25-septies del DLgs. 14/2019)
A cura di Enrico Lombardo

L'articolo 25-septies del Codice della Crisi disciplina le modalità di liquidazione del patrimonio, originariamente contenute nell'art. 19 D.L. n. 118 del 2021, conseguenti alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni prevedendo che il tribunale, contestualmente all'emissione del decreto di omologazione del piano di liquidazione, debba nominare un liquidatore giudiziale. Al liquidatore giudiziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114 CCI., così come disposto dal primo comma dell'articolo in commento.
Quanto alla designazione del liquidatore giudiziale, al pari di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità per il concordato preventivo liquidatorio e all'esplicito richiamo all'art.114, si ritiene che il potere di

nomina del tribunale sia comunque vincolato alla designazione fatta dal debitore, a condizione che essa sia rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 358 CCI.
Non tutti i richiami contenuti nell'art. 114 appaiono però applicabili al caso di specie come in tema di nomina del comitato dei creditori, le cui funzioni risulterebbero svuotate di contenuto in ragione delle modalità di vendita indicate dall'articolo in commento, così come non richieste parrebbero le procedure competitive per la vendita dei beni demandando la norma all'ausiliario autorizzato dal tribunale, se prima dell'omologa, o al liquidatore giudiziale, dopo l'omologa, il compito di verificare "l'assenza di soluzioni migliori sul mercato".
Al successivo secondo comma dell'art.25-septies si prevede che, se il piano di liquidazione comprende un'offerta da parte di un soggetto intesa al trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, anche prima dell'omologazione, il liquidatore giudiziale è tenuto a verificare se sul mercato siano praticabili soluzioni migliori. Nel caso in cui non vi siano alternative migliori il liquidatore dà esecuzione all'offerta.
Allo stesso modo, nel terzo e ultimo comma, se il piano di liquidazione prevede che l'offerta debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta deve dare esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione da parte del tribunale.
La formulazione del secondo e del terzo comma, seppur chiari nella distinzione delle due figure individuate per dare esecuzione all'offerta per la cessione dei beni e nella individuazione delle differenti fasi in cui interviene l'uno o l'altro, ovvero prima o dopo l'omologa, ha destato alcune perplessità in dottrina con riferimento alle differenze comunque esistenti fra l'ausiliario e il liquidatore giudiziale specie con riferimento agli effetti della vendita cui si applicano, per espresso richiamo, gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

1.18 Segnalazione dell'organo di controllo e informazioni degli intermediari finanziari

(commento agli artt. 25-octies e 25-decies del DLgs. 14/2019)
A cura di Francesco Diana

L'accesso alla composizione negoziata della crisi, purché ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 12 del DLgs. 14/2019, è rimesso alla libera iniziativa dell'imprenditore senza che questi possa esservi obbligato, differentemente da quanto previsto dal vecchio assetto normativo previsto dal precedente art. 14 del Dlgs. 14/2019 in tema di sistema di allerta, né dall'organo di controllo né dai creditori pubblici qualificati.
Entrambi, infatti, possono attivare specifiche segnalazioni, finalizzate ad evidenziare l'esistenza di criticità, senza, tuttavia, potersi sostituire all'imprenditore obbligandolo a servirsi dello strumento della composizione negoziata.
Tuttavia, un ruolo importante è attribuito all'organo di controllo che, ai sensi dell'art. 25-octies, è tenuto segnalare tempestivamente la sussistenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che sia tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza.
Il citato art. 25-octies, sotto diversi aspetti, richiama quanto disciplinato dal vecchio art. 14 commi 1, 2 e 3 del DLgs. 14/2019: la forma scritta della segnalazione, l'attribuzione di un congruo termine non superiore a 30 giorni affinché l'organo amministrativo notizi circa le azioni intraprese, la tempestività della segnalazione e anche, con il richiamo all'art. 2403 c.c., la vigilanza circa l'adeguatezza degli assetti.
Di contro, diversi sono anche gli aspetti che divergono e che ampliano e ridefiniscono il ruolo e le responsabilità dell'organo di controllo.
Il primo aspetto è legato al soggetto chiamato alla segnalazione. Il riferimento agli artt. 2403 e 2407 c.c. e il mancato ed esplicito riferimento al revisore legale e alla società di revisione induce a ritenere che l'onere incomba solo sul collegio sindacale salvo che, in suo luogo, non si sia proceduto con la nomina del revisore ex art. 2477 c.c.

Altro aspetto riguarda l'oggetto della segnalazione, che nel precedente sistema del Codice della crisi si basava su fondati indizi della crisi derivanti da indici e indicatori (precedente art. 13 del DLgs. 14/2019).
Vi è poi la natura non vincolante della segnalazione che non può travalicare la libertà di scelta dell'imprenditore. Infatti, decorso il termine a questi assegnato, in assenza di azioni intraprese, l'organo di controllo non può procedere ad alcuna istanza in suo luogo né l'inerzia può essere segnalata a un altro organismo come l'OCRI (oggi definitivamente soppresso).
Non ultimo il tema della tempestiva segnalazione e della responsabilità conseguente. Se nel vecchio testo del Codice della crisi la tempestiva segnalazione esonerava da ogni responsabilità per le azioni o le omissioni pregiudizievoli compiute dall'organo amministrativo, nel diverso processo di composizione negoziata, la medesima prontezza costituisce solo un elemento di valutazione della responsabilità di cui all'art. 2407 c.c.
Pertanto, si potrebbe ritenere che la tempestività della segnalazione, connessa alla natura non vincolante per
l'imprenditore, costituisca mera attenuante e non più esimente di responsabilità in capo all'organo di controllo.
Tuttavia, va rilevato che il tema della responsabilità connessa alla segnalazione non trova particolari aggravi nella formulazione del citato art. 25-octies, poiché il collegio sindacale è già chiamato a vigilare sull'adeguatezza degli assetti (art. 2403 c.c.) affinché emergano i prodromi della crisi e gli eventuali significativi dubbi sulla continuità aziendale (Norma di comportamento 11.1). Del resto, la stessa natura non vincolante della segnalazione, dinanzi all'inerzia dell'imprenditore, non esonera in alcun modo il collegio sindacale a sollecitare l'adozione dei provvedimenti necessari o, ricorrendone la gravità e la potenzialità di arrecare un danno alla società, ad agire ai sensi dell'art. 2409 c.c.
Maggiore rilievo e novità rappresenta invece l'onere di vigilare sull'andamento delle trattative, posto dall'art. 25-octies comma 2 del DLgs. 14/2019, che pone alcune riflessioni in merito sia alla reale portata del

compito assegnato all'organo di controllo, sia ai poteri che potrà esercitare in caso di dissenso.
Sotto il primo aspetto, può ritenersi che l'organo di controllo debba vigilare sulla complessiva gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 del DLgs. 14/2019) e non solo sulla conduzione, secondo principi di correttezza, buona fede ed economicità, delle singole trattative.
Il secondo aspetto, invece, riguarda la possibilità che il collegio sindacale dissenta rispetto al singolo atto di
straordinaria amministrazione posto in essere dall'imprenditore, sebbene non vi sia il parere contrario dell'esperto, ovvero, viceversa, dissenta rispetto alla valutazione dell'esperto che ritenga che quello stesso atto possa arrecare un pregiudizio ai creditori.
La norma, infatti, subordina il compimento da parte dell'imprenditore degli atti di straordinaria amministrazione al parere preventivo dell'esperto.
Questi, in particolare, dovrà valutare il possibile pregiudizio che l'atto possa arrecare ai creditori senza, tuttavia, prevedere né una interlocuzione né un esimente per il collegio sindacale che, sebbene in pendenza di trattative, è ugualmente chiamato a svolgere le proprie funzioni senza alcuna limitazione.
Circostanza che potrebbe generare una situazione di conflittualità, finalizzata al contemperamento delle responsabilità, oltre che di potenziale stallo della procedura, a danno della celerità ed efficacia del processo di risanamento.
Allo scopo di consentire, tanto all'imprenditore che all'organo di controllo, di disporre di tutte le informazioni che, potenzialmente, possono "segnalare" difficoltà o prodromi di una crisi, l'art. 25-decies del DLgs. 14/2019 pone in capo alle banche e agli altri intermediari finanziari di comunicare le variazioni, le revisioni ovvero le revoche degli affidamenti in essere.
Particolare attenzione, infatti, dovrà riservarsi non solo alle modifiche che possono comportare un maggior onere per l'azienda e, dunque,

impattare sulla sua economicità ma anche su quelle che possono comportare una riduzione degli affidamenti o, ancor più, una loro revoca, potenzialmente espressiva di una situazione di difficoltà che il sistema bancario, attraverso l'attività di monitoraggio e di valutazione del merito creditizio, è stato capace di intercettare con una certa tempestività.

1.19 La verifica della sostenibilità del debito

(commento all'art. 25-undecies del DLgs. 14/2019)

A cura di Fabrizio Gibbisi

Con l'introduzione dell'art. 25-undecies, viene istituito un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa. Tale articolo recita:

1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con

decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In sintesi, la norma ha previsto l'istituzione, sulla piattaforma telematica nazionale, di un programma informatico gratuito per facilitare e velocizzare la gestione delle crisi.

Attraverso l'inserimento di determinati dati e con l'ausilio di avanzati algoritmi informatici, tale programma, effettuerà una verifica della sostenibilità del debito ed elaborerà dei piani di rateizzazioni automatici.

Nello specifico, al fine di ristrutturare il debito accumulato, sarà possibile elaborare i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e come ribadito dal primo comma, consentirà all'imprenditore di condurre un test pratico di autovalutazione per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. L'articolo prosegue evidenziando che se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i trentamila euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione e diviene automaticamente efficace trascorsi 30 giorni senza che i creditori coinvolti si siano opposti. Si applica la regola del silenzio-assenso.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di

- crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali
- le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

Infine, la legge rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la fissazione delle informazioni e dei dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati.

I creditori qualificati colloquieranno con il debitore e il presidente del collegio sindacale. Le informazioni del debitore, disponibili presso la centrale rischi di Banca d'Italia e banche dati pubbliche saranno integrate nella piattaforma informatica di Unioncamere e saranno accessibili anche all'esperto indipendente per gestire le trattative con le parti interessate. I creditori potranno interagire direttamente tramite la piattaforma e inserire le informazioni riguardanti i loro crediti.
In ultima istanza, come sopra accennato, il debitore, che dimostri di riuscire a sostenere il debito dopo avere effettuato il nuovo test della piattaforma, potrà rateizzare i debiti direttamente attraverso un nuovo tools integrato e la rateizzazione diverrà automatica ed efficace dopo trenta giorni, salvo opposizione dei creditori interessati.

1.20 Le segnalazioni

(commento all'art. 25-novies del DLgs. 14/2019)
A cura di Salvatore Musso

L'art. 25- novies del DLgs. 14/2019 prevede la segnalazione all'impresa debitrice e all'organo di controllo della stessa di ritardi nei pagamenti superiore a dati e precisi periodi temporali espressi in termini di giorni nel versamento di tasse e contributi da parte di creditori qualificati (Agenzia Entrate, Inps, Agenzia Entrate-Riscossione).
Scopo della (non eccessiva) novella legislativa è l'emersione tempestiva del debito di natura fiscale/previdenziale, allo scopo di consentire all'imprenditore, individuale o societario, di avviare, ove possibile, le attività finalizzate al risanamento dell'impresa.
Le segnalazioni, che tempestivamente dovranno essere inviate dalle Entrate, dall'Inps e dall'Agente della Riscossione, conterranno l'invito all'imprenditore a chiedere l'avvio della composizione negoziata della crisi se ne ricorrono i presupposti. Il presupposto alla base oggettivamente verificabile di tale istituto è l'esistenza di una situazione di squi-

librio patrimoniale, economico e finanziario che rende probabile l'insolvenza, cioè dalla situazione che si manifesta tramite l'insufficienza dei flussi di cassa prospettici a far regolarmente fronte ai debiti da pagare. Conseguentemente, nell'intenzione del Legislatore, il cui scopo dichiarato è quello di far emergere tempestivamente la situazione di crisi dell'impresa in difficoltà, se l'impresa ha omesso di versare le imposte e i contributi per importi superiori alle soglie, è (dovrebbe essere) abbastanza probabile che la situazione di squilibrio, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata, siano effettivamente sussistenti.

Si segnala che, tuttavia, non è prevista una sanzione per l'imprenditore che ignori la segnalazione; questi potrebbe, infatti, omettere l'approfondimento della questione. Per tale motivazione la norma stabilisce che la segnalazione venga inviata anche all'organo di controllo, laddove esistente, ponendo in capo a questo l'obbligo di segnalare all'imprenditore il verificarsi dei presupposti che suggeriscono l'avvio della composizione negoziata, disponendo che l'adempimento di detto obbligo rileva ai fini della valutazione delle responsabilità dell'organo stesso.

Grande responsabilità, pertanto, viene riposta sul collegio sindacale e sull'organo di controllo in genere, onerato di non lasciar cadere nel vuoto la segnalazione ricevuta, potendo spingersi, nei casi più gravi, alla presentazione al Tribunale della denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi.

Di rilievo la previsione di soglie espresse in valori assoluti e non percentuali, che da un lato semplifica l'applicazione della norma ma che, in considerazione del ridotto ammontare in valori assoluti della soglia, dall'altro lato comporta la necessità di valutazione specifica delle singole situazioni da parte degli organi sociali, anche in relazione ai valori percentuali ed agli indicatori di bilancio.

CAPITOLO 2

DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28 SETTEMBRE 2021

2.1 Sezione I: test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile *online*

1. Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).
Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.
Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

2. L'entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:

Debito scaduto	**€**
di cui relativo ad iscrizioni a ruolo	**€**
+ debito riscadenzato o oggetto di moratorie	€
+ linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	€
+ rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni[2]	€
+ investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	€
- ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	€
- nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	€
- stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrente	€
TOTALE [A]	**€**

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.

3. I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime[1], prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:

Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	**€**
- investimenti di mantenimento annui a regime	€
- imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	€
TOTALE [B]	**€**

4. Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima:

- del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;

[1] Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito

- del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;
- dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

5. In particolare:
- un **rapporto non superiore all'unità** è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità[2], può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (vai al punto 6 della presente Sezione);
- quando il **rapporto supera un certo livello**, che, in assenza di particolari specificità[3], può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al punto 7 della presente Sezione;
- **superato un ulteriore livello**, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. In tal caso prosegui al punto 8 della presente Sezione;
- se, invece, l'impresa si presenta in **disequilibrio economico** a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al punto 7 ed al punto 8 della presente Sezione.

6. Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai

[2] Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza dirilevanti investimenti straordinari.

[3] Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza dirilevanti investimenti straordinari.

creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.

7. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.

8. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

2.2 Sezione II: check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza

È utile, anche se non imprescindibile, che l'imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il percorso di risanamento, abbia già redatto un piano. In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

Le risposte alle domande contenute nella presente check-list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. Esse debbono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili.

Il contenuto della presente check-list dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile.

La check-list servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.

La redazione del piano di risanamento è un "processo". Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1 della presente Sezione) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2 della presente Sezione).
Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause (par. 3 della presente Sezione), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere.
La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (par. 4 della presente Sezione).
Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5 della presente Sezione).
In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6 della presente Sezione).

1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

1.1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua il modo per procurarsele.
1.2. L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

1.3. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? (a cura dell'imprenditore). In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta[4].

1.4. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? (a cura dell'imprenditore). In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività[5], e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale[6].

1.5. L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore). In difetto l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell'imprenditore). In mancanza

[4] Differenza tra il totale dei debiti finanziari (scaduti e non) e le attività liquide (cassa, conti correnti attivi, titoli negoziabili iscritti nel circolante e crediti finanziari). Tra i debiti finanziari possono essere inclusi anche i debiti commerciali, fiscali e previdenziali oggetto di riscadenziamento o che presentano una situazione di scaduto patologico.

[5] Ad esempio, in caso di attività con significativa intensità del costo del lavoro, il prodotto per ciascuna ora di lavoro, in caso di prevalenza del costo della materia prima, l'incidenza della stessa materia prima sul prezzo del venduto, per il settore alberghiero, il tasso di occupazione delle camere edil ricavo medio per camera.

[6] Ad esempio, nel caso di commercio al dettaglio, il volume dei ricavi giornalieri: nel caso di produzioni su ordini, il volume degli ordini pendenti, nelcaso di produzione in serie; la quantità prodotta e l'andamento del magazzino prodotti finiti.

l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.

2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? (a cura dell'imprenditore). In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.

2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? (a cura dell'imprenditore). In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità[7]. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore[8]) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.

2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? (a cura dell'imprenditore). In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

---

[7] Ad esempio: crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni,crediti scaduti da più di 120 giorni.

[8] Ci si riferisce ai settori di attività nei quali il mancato puntuale rispetto dei termini contrattuali costituisce un uso.

2.6. Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell'imprenditore). In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.

2.7. L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile? (a cura dell'esperto). In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi (a cura dell'imprenditore).

2.8. Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio? (a cura dell'imprenditore).

3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

3.1. Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile? (a cura dell'imprenditore). Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato[9]? (a cura dell'esperto).

3.2. Tenuto conto delle manifestazioni sub 3.1, quali ne sono le cause[10]? (a cura dell'imprenditore). Qualora non siano individuate cause coerenti con le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile è quantomeno opportuno che l'imprenditore predisponga la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni[11]; la comparazione dei dati economici dovrebbe essere svolta anche sulla base dei rendiconti gestionali, se disponibili. Da tale comparazione l'esperto, anche attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile), si forma il convincimento sulle cause del declino dell'andamento aziendale (a cura dell'esperto).

3.3. L'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono che il quadro fornito dall'imprenditore sia completo e adeguato? (a cura dell'esperto)

3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall'imprenditore? (a cura dell'imprenditore).

3.5. L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? (a cura dell'imprenditore).

---

[9] Ad esempio, perdita di clienti, ritardi nei pagamenti, difficoltà negli approvvigionamenti, perdite di risorse chiave, iniziative dei creditori, revochee revisioni degli affidamenti bancari.

[10] Ad esempio, effetto delle chiusure disposte per le misure sanitarie, riduzione della domanda, riduzione del margine di contribuzione, ciclo di vitadel prodotto.

[11] È opportuno estendere adeguatamente la disamina, ad esempio, agli ultimi 5 esercizi.

3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? (a cura dell'imprenditore)
3.7. Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? (a cura dell'imprenditore)
3.8. Il piano è coerente con i piani redatti in precedenza? Quali sono le differenze? Nel caso ve ne siano, a cosa sono dovute? (a cura dell'imprenditore)
3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell'esperto)

4. Le proiezioni dei flussi finanziari

4.1. La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta[12],

[12] Ad esempio:
- per le **imprese di costruzioni** e per quelle che lavorano su **commessa di lunga durata**, i flussi economico- finanziari sono stimati sulla basedella stima dei ricavi di cui al **par. 4.1.1.** della presente Sezione e dei costi specifici di cui al **par. 4.1.2.** della presente Sezione, tenendo conto delle schede di commessa e dei relativi costi a finire;
- per le **imprese immobiliari**, le grandezze di riferimento sono costituite dai ricavi da locazione e da quelli derivanti dalla dismissione di beniavendo riguardo all'andamento di mercato ed ai tempi necessari per la vendita. Assumono anche specifica rilevanza le perdite su crediti prospettiche che debbono essere valutate avendo riguardo allo stato di salute finanziaria dei locatari;
- per le **imprese agricole**, le stime dei ricavi tengono conto della capacità produttiva del suolo e degli impianti, dell'andamento dei prezzi edel rischio meteorologico;
- per le **cooperative**, la stima dei flussi finanziari tiene conto dei normali tempi di pagamento dei debiti verso soci derivanti dallo scambio mutualistico. In caso di

l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive (a cura dell'imprenditore) così articolate:

4.1.1. stima dei ricavi (punto. 4.3 della presente Sezione)

4.1.2. stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto. 4.4 della presente Sezione)

4.1.3. stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione)

4.1.4. stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione)

4.1.5. stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione)

4.1.6. verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione)

4.1.7. stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste[13] (punto 4.9 della presente Sezione)

4.1.8. stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione)

4.1.9. declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente Sezione)

4.1.10. declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12 della presente Sezione).

---

cooperative agricole di conferimento, occorre tenere conto che i debiti verso i soci a fronte del valore dei prodotticonferiti vengono assolti solo al termine del ciclo produttivo e commerciale e comunque determinati sulla base dei prezzi di mercato realizzati. In presenza di prestito sociale, rimborsabile *ad nutum*, si tiene conto della durata di fatto del prestito desumibile da adeguate serie storiche di versamenti e rimborsi;

- per i **consorzi**, la stima dei flussi economico-finanziari tiene conto delle modalità di ribaltamento dei costi e dei ricavi, nonché delpagamento delle prestazioni eseguite.

[13] Quali, ad esempio, dismissione di assets.

4.2. Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato[14]? (a cura dell'imprenditore)
4.3. Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti? (a cura dell'imprenditore)
4.3.1. Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore;
4.3.2. Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19.
4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo[15] e come intende mitigarli l'imprenditore? (a cura dell'imprenditore).
4.5. Nel caso di svolgimento di più attività, la stima dei costi e dei ricavi è stata effettuata separatamente per ciascuna di esse? (a cura dell'imprenditore).
4.6. Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano è opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato (a cura dell'imprenditore).
4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali? (a cura dell'esperto).
4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti? (a cura dell'esperto):

[14] Ad esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario (PEF).

[15] Ad esempio, decadimento qualitativo della produzione con conseguenti resi e impatto reputazionale presso la clientela.

4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI)[16] prospettici, prima dell'effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l'andamento storico;
4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili.
4.9. Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate? (a cura dell'imprenditore).
4.10. Nella stima del pagamento delle imposte si è tenuto conto dell'effetto delle perdite fiscali a nuovo e del periodo di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi? (a cura dell'imprenditore).
4.11. La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici. Essa può avere luogo:
4.11.1. attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi[17], di pagamento dei costi[18] e di rigiro del magazzino[19]. I tempi devono essere coerenti con la serie storica dell'impresa e occorre che questa sia stata correttamente calcolata (a cura dell'imprenditore);

---

[16] Ad esempio: per le imprese manifatturiere, unità di prodotto per addetto, per la grande distribuzione, redditività per metro quadro. Vedi anchepunto 1.4 della presente Sezione.

[17] I tempi (espressi in giorni) di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell'IVA, moltiplicato x 365,con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre detrarre i crediti in sofferenza.

[18] Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento (espressi in giorni) è il risultato del rapporto tra debiti verso fornitori eacquisti totali al lordo dell'IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.

[19] 2Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi, moltiplicato per 365, mentreper il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa per sostenuta l'acquisto dei relativi beni, moltiplicato per 365. Nel calcolo occorre espungere i beni a lento rigiro.

4.11.2. deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti (sia quelli di mantenimento che quelli relativi alle iniziative industriali) e il pagamento delle imposte (a cura dell'imprenditore);
4.11.3. portando in conto l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste (a cura dell'imprenditore);
4.11.4. per semplicità, in luogo di quanto sopra indicato, le micro e le piccole imprese possono ricorrere alle sole grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa. In tal caso occorre comunque: (i) verificare che l'ammontare degli investimenti di mantenimento sia adeguatamente espresso dagli ammortamenti (portando una rettifica in caso contrario); (ii) portare in conto l'effetto delle iniziative industriali previste; (iii) tenere conto della dismissione di cespiti e delle operazioni straordinarie programmate (a cura dell'imprenditore).
4.12. È opportuno che, muovendo dalle stime economiche e finanziarie, vengano determinate anche le grandezze patrimoniali. Su di esse si innesteranno le proposte alle parti interessate di cui al successivo punto 5.5 della presente Sezione e viene calcolata la stima dell'andamento del patrimonio netto l termine dei singoli anni del piano (a cura dell'imprenditore).

5. Il risanamento del debito

5.1. L'impresa, alla luce del par. 4 della presente Sezione, è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie di cui al punto 4.10 della presente Sezione tende ad essere positivo? (a cura dell'imprenditore)
5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell'intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato (a cura dell'esperto).
5.3. La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali? In caso affermativo, è opportuno che

l'esito atteso delle iniziative industriali sia sottoposto a prove di resistenza (stress test) specifiche (a cura dell'imprenditore).

5.4. A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? (a cura dell'imprenditore)

Il debito da servire[20] corrisponde a:

- debito scaduto;
- debito già riscadenzato o differito;
- debito interessato da moratorie ex lege;
- linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- rate di mutuo e finanziamenti in scadenza[21].

5.5. Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? (a cura dell'imprenditore). Impatto nelle singole annualità del piano di risanamento delle proposte alle parti interessate quali (una possibile tipologia è riportata nell'Allegato 1):

- nuovi riscadenzamenti o dilazione di una parte del debito pendente;
- stralcio di parte del debito;
- la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi;
- nuove linee di credito;
- nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

---

[20] La metodologia di calcolo dei flussi al servizio del debito e del debito da servire è diversa nel piano di risanamento rispetto a quanto previsto nel test di praticabilità essendo diversa la finalità del calcolo (stima dei flussi delle singole annualità nel piano e stima dei flussi a regime nel caso di testdi praticabilità).

[21] Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni.Per i contratti di leasing, i relativi canoni concorreranno alla determinazione del debito da servire se nella costruzione dei dati economici è stata data rilevanza alla natura finanziaria del contratto.

5.6. Le proposte consentono, in via prognostica, il rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali? (a cura dell'imprenditore).

6. In caso di gruppi di imprese[22]

6.1. Il piano è redatto per le singole imprese? (a cura dell'imprenditore)
6.2. Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo? (a cura dell'imprenditore)
6.3. Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle? (a cura dell'imprenditore)
6.4. Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa? (a cura dell'imprenditore)
6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo? (a cura dell'esperto)

2.3 Sezione III: protocollo di conduzione della composizione negoziata

Il presente protocollo reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel decreto-legge; esso, inoltre, recepisce le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico

1.1. L'esperto accetta l'incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine egli esamina la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica, accerta la propria indipendenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché l'assenza di incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno,

[22] Per la nozione di gruppo rilevante si rinvia all'articolo 13, comma 1.

che siano pendenti. Nell'accettare l'incarico l'esperto tiene conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l'impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, o alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all'estero) e della sua disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa ed alla propria organizzazione.

1.2. Entro tale termine egli inserisce nella Piattaforma Telematica la comunicazione dell'accettazione dell'incarico, redatta secondo il modulo riportato nell'Allegato 3, e la trasmette all'imprenditore, via posta elettronica certificata, per conservarne traccia. L'esperto deve in ogni caso essere munito di una casella di posta elettronica certificata.

1.3. Si ricorda che l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; l'esperto e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

1.4. Si ricorda altresì all'esperto che è opportuno che egli sottoponga alle parti ogni altra circostanza che possa astrattamente compromettere la sua indipendenza.

1.5. A garanzia dell'indipendenza dell'esperto nel corso delle trattative, chi ha svolto l'incarico di esperto non intratterrà, successivamente all'archiviazione della composizione negoziata, rapporti professionali con l'imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dalla archiviazione.

2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

2.1. L'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica.
2.2. A tal fine, svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test disponibile online. Qualora l'imprenditore abbia allegato alla domanda il test online l'esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l'esigenza. Qualora l'imprenditore non lo abbia allegato, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore.
2.3. L'esito del test online è indicativo e l'esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.
2.4. Se l'esperto ravvisa, diversamente dall'imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. Si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.
2.5. Si raccomanda all'esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, di darne notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo (v. anche il punto 2.8 della presente Sezione).

2.6. Più nel dettaglio. Quando l'esito del test online indica che il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative che si intendono adottare in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (iniziative industriali, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese), l'esperto, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il piano di risanamento (v. successivo par. 3 della presente Sezione).

2.7. In ogni caso, qualora l'esperto reputi che il risanamento possa avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, dovrà tener conto delle concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili pur in assenza degli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori.

2.8. In qualunque momento, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami, redige una relazione che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore; in caso di misure protettive e cautelari la trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico[23], affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione. Quando l'esperto ritenga di disporre delle informazioni occorrenti potrà riportare nella relazione le valutazioni di cui al par. 13 della presente Sezione. L'inserimento della relazione nella Piattaforma Telematica costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Si ricorda che, solo qualora si siano svolte le trattative e non abbiano avuto esito positivo, quando

[23] Se l'esperto è nominato tra i soggetti che non possono iscriversi al REGINDE, l'accesso al fascicolo potrà avvenire secondo modalità autorizzate dalgiudice

non siano praticabili le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, l'imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato di cui all'articolo 18.

3. La presenza di un gruppo di imprese

3.1. Nel caso di unica istanza di nomina dell'esperto presentata dalle imprese di un gruppo sarà opportuno che l'esperto verifichi fin da subito, in mancanza della pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, quale è l'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella Piattaforma Telematica. Ciò al fine di consentire in tempo utile all'imprenditore la verifica di quale sia il tribunale competente qualora intenda richiedere il rilascio o la conferma di misure cautelari e protettive, autorizzazioni o rimodulazione del contenuto dei contratti.

3.2. Nella conduzione delle trattative e nella valutazione delle operazioni infragruppo l'esperto tiene conto dell'interesse dei creditori delle singole imprese del gruppo.

3.3. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese. Tale decisione può essere assunta anche successivamente all'avvio delle trattative, ove ad esempio gli imprenditori non lo mettano in condizione di disporre di flussi informativi adeguati.

3.4. Nella valutazione dell'opportunità o meno della trattazione unitaria o dell'invito ad altre imprese del gruppo a partecipare alle trattative, in caso di istanza presentata da una sola di esse, l'esperto terrà conto della coincidenza e della contrapposizione degli interessi delle parti interessate delle diverse imprese, delle reciproche conseguenze tra le singole imprese in caso di discontinuità aziendale di una di esse, nonché dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo.

3.5. Qualora lo ritenga opportuno, l'esperto può invitare a partecipare alle trattative, quali parti interessate, anche le imprese del gruppo che non si trovino in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza: ad esempio quando esse abbiano concesso garanzie nell'interesse del debitore o comunque in presenza di un loro interesse nel risanamento dello stesso.

3.6. In presenza di più istanze presentate dalle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo gli esperti nominati dovranno sentire i richiedenti e i creditori con i quali sono in corso le trattative e comunque sentirsi tra di loro e valutare insieme l'opportunità o meno di una trattazione unitaria condotta da un unico esperto. In tal caso, è opportuno che gli esperti diversi da quello designato alla prosecuzione della composizione negoziata trasmettano tempestivamente a quest'ultimo la relazione sull'attività già svolta.

3.7. In caso di istanze separate gli esperti designati potranno decidere di comune accordo di condurre la composizione negoziata in modo congiunto, fermo restando che ove procedano diversamente sarà comunque necessario che ciascuno di essi solleciti l'impresa per la quale è designato (e se del caso l'impresa esercitante la direzione e coordinamento) allo scambio tra le singole imprese dei flussi informativi che ritiene necessari per la più efficace conduzione delle trattative (così, ad esempio, le informazioni occorrenti per la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, le previsioni in ordine ai reciproci rapporti economici e finanziari, i rischi di escussioni di garanzie concesse nell'interesse dell'impresa da altra impresa del gruppo).

3.8. In caso di finanziamenti infragruppo si veda il punto 7.8 della presente Sezione, per la esclusione della postergazione, e il par. 10 della presente Sezione, per il riconoscimento della prededuzione.

3.9. Al termine delle trattative le imprese del gruppo possono accedere, separatamente, a tutti gli esiti di cui all'articolo 11 con la conseguenza che la continuità aziendale potrà essere perseguita anche per

una sola impresa del gruppo. I contratti di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.

4. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)

4.1. Il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II.

4.2. A tal fine, l'esperto, oltre alle informazioni previste nella check-list di cui alla Sezione II, può richiedere all'imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria. A tal fine egli ricorda all'imprenditore che ha il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.

4.3. Ove l'esperto ravvisi carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza e del piano di risanamento che è necessario correggere, segnalerà all'imprenditore l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi (se del caso anche, in via sintetica, attraverso l'iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo e il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo).

4.4. L'esperto esamina la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l'approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9, possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.10.4 della check-list di cui alla Sezione II.

5. Analisi delle linee di intervento

5.1. L'esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al par. 3 della check-list di cui alla Sezione II.
5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell'impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l'esperto, con l'imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, si suggerisce di tener conto che, di norma:
5.2.1. l'interesse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell'ottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza d'uso, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d'impresa);

5.2.2. l'interesse della singola parte dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate;
5.2.3. l'interesse della singola parte al risanamento dell'impresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dell'estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati);
5.2.4. l'interesse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore (ad

esempio, responsabilità per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere).

5.3. In presenza di una situazione rilevante ai sensi degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482- bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile, l'esperto può ricordare all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 8.

5.4. L'imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell'Allegato 1. Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa.

6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari

6.1. Nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, si dovranno considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: (i) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna; (iii) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a "crediti deteriorati"[24] con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

[24] Esposizioni scadute e/o sconfinanti; inadempienze probabili; sofferenze.

6.2. Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, anche attraverso la Piattaforma Telematica, se si sia dato corso alla pubblicazione nel registro delle imprese di cui all'articolo 6, comma 1.
6.3. Quando è sentito dal tribunale nel giudizio di conferma delle misure protettive o di rilascio delle misure cautelari, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi di cui al paragrafo 2 e di quelle eventualmente già condotte di cui al paragrafo 4 e fornisce al tribunale le informazioni richieste.
6.4. In caso di richiesta di proroga delle misure protettive, l'esperto rappresenta lo stato delle trattative ed esprime il proprio parere in merito alla sussistenza, a quella data, della praticabilità del risanamento dell'impresa, anche in via indiretta, e all'esigenza di prorogare le misure protettive per salvaguardare l'esito delle trattative.
6.5. Quando sono state concesse misure protettive, l'esperto segnala al tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o l'abbreviazione della loro durata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, se ritenga che esse non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata

7.1. In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.
7.2. È opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, deve informarlo preventivamente per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione e tutte le volte che i pagamenti che intende eseguire possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire.

7.3. In via esemplificativa, rientrano tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione:
-le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
-la concessione di garanzie;
-i pagamenti anticipati delle forniture;
-la cessione pro soluto di crediti;
-l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
-la rinunzia alle liti e le transazioni;
-le ricognizioni di diritti di terzi;
-il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;
-l'effettuazione di significativi investimenti;
-i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
-la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
-gli atti dispositivi in genere.
7.4. Si suggerisce di fare particolare attenzione ai pagamenti diversi dai seguenti:
-il pagamento di retribuzioni a dipendenti;
-il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi;
-il pagamento di debiti fiscali e contributivi;
-il pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;
-il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti;
-tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.
7.5. Dinanzi ad uno stato di crisi, è opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che deve gestire l'impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. A tal riguardo, non vi è di norma pregiudizio per la sostenibilità economico-finanziaria quando

nel corso della composizione negoziata ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, o quando, in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole valutazione prognostica, dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei beni che lo compongono). Con le trattative in corso e ancora sussistendo concrete prospettive di risanamento, la gestione, in caso di insolvenza, dovrà avvenire nel prevalente interesse dei creditori.

7.6. Quando ritiene che l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo. L'esperto, nel valutare il pregiudizio ai creditori, tiene anche conto di quanto indicato al par. 7.5 della presente Sezione.

7.7. Se nonostante la segnalazione, l'atto o il pagamento vengono compiuti, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. L'esperto deve iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento.

7.8. Si ricorda all'esperto che i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, a condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, previa segnalazione di cui al seguente punto 7.9.

7.9. Se l'esperto ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori lo segnala all'imprenditore, il quale può fornire chiarimenti in

proposito. Se l'esperto, nonostante i chiarimenti, conferma il convincimento che l'atto arreca pregiudizio ai creditori, deve iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Non vi è pregiudizio, ad esempio, quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l'impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa. Vi è viceversa pregiudizio, ad esempio, quando le utilità per i creditori vengano compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria derivante dal finanziamento.

7.10. Per gli atti diversi da quelli di cui al punto 7.8, nel caso in cui l'imprenditore non abbia dato informativa preventiva quando necessaria, l'esperto, venuto a conoscenza dell'atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.

8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate

8.1. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all'impresa di rimanere sul mercato.

8.2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste, né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

8.3. Nello svolgimento delle trattative l'esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente. Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

8.4. Egli, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative.
8.5. Nel rispetto di quanto indicato al punto che precede, durante gli incontri con l'imprenditore e le parti interessate potrà essere redatto un sintetico verbale, contenente l'elenco (non il contenuto) della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, deve essere raccolto il previo consenso delle parti all'audio o video registrazione.
8.6. In ogni caso l'esperto non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
8.7. Gli incontri con le parti possono essere tenuti separatamente. È in particolare opportuno che siano tenuti separatamente quando occorra tutelare la riservatezza delle informazioni.
Peraltro, all'incontro con i creditori finanziari è opportuno che siano invitati contestualmente tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l'imprenditore abbia esposizioni pendenti.
8.8. Nel corso delle trattative, l'esperto può richiedere all'imprenditore, ai creditori ed alle altre parti interessate ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell'incarico.
8.9. L'esperto provvede al censimento nella Piattaforma delle parti che partecipano alle trattative immettendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o, in difetto, un loro indirizzo di posta elettronica.
8.10. Negli incontri con le parti interessate, è opportuno che l'esperto ricordi ai creditori che, qualora l'imprenditore richiedesse mi-

sure protettive o cautelari nei loro confronti, non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti preesistenti.

8.11. L'esperto, per lo svolgimento della propria attività, ove lo ritenga utile o necessario, può avvalersi, a proprie spese, di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

8.12. È opportuno che l'esperto ricordi all'imprenditore che, se egli intende assumere rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, prima della adozione delle misure deve rispettare le procedure di informazione e consultazione[25] previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva o, in assenza, se occupa complessivamente più di quindici dipendenti, quelle previste dall'articolo 4, comma 8. L'esperto partecipa alle consultazioni assicurando riservatezza, imparzialità ed indipendenza. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

8.13. Quando l'imprenditore intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4, di dilazione delle imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive e relativi accessori non ancora iscritte a ruolo, l'esperto sottoscrive l'istanza del debitore, quando, ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell'impresa.

---

[25] Destinatari della informativa sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o lerappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

8.14. Quando l'esperto intende procedere con l'archiviazione del fascicolo, avverte l'imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale. La relazione finale deve essere inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, nonché, in presenza di istanza di applicazione di misure protettive o cautelari, al tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8. La relazione non deve essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative.
Di fronte alla richiesta dell'imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze - nuove o non prese in considerazione in precedenza - che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l'esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esaminerà la concretezza.

9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate

9.1. Una volta preso atto del debito individuato dall'imprenditore e dei flussi economico-finanziari risultanti dal piano di risanamento redatto, prima o durante la composizione negoziata, dall'imprenditore e da questi destinati al servizio del debito, l'esperto, nella prospettiva della individuazione di una delle soluzioni previste all'articolo 11, stimola la formulazione di proposte concrete da parte dell'imprenditore e delle parti interessate. Le proposte e le soluzioni da esaminare potranno essere anche più di una.
9.2. Nello stimolare la formulazione di proposte, l'esperto rappresenta l'esigenza che esse assicurino l'equilibrio tra i sacrifici richiesti alle singole parti, in modo quanto più possibile proporzionato al grado di esposizione al rischio di ciascuna di esse e alle utilità loro derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa.

9.3. L'esperto ricorda altresì la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali[26].

9.4. Per favorire la negoziazione, l'esperto può proporre che venga nominato, d'accordo tra le parti e con costi suddivisi tra di esse, un soggetto indipendente, dotato di adeguata competenza, responsabile del processo di risanamento in fase di esecuzione (CRO - chief restructoring officer) con il ruolo di monitorare l'attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti. La nomina del CRO appare opportuna, in particolare, quando siano previsti, a fronte dei sacrifici ai creditori, ristori agli stessi condizionati da raggiungimento di risultati reddituali o finanziari prefissati (earn-out), o quando siano assegnati ai creditori strumenti finanziari partecipativi (SFP) di cui all'articolo 2346 del codice civile. L'esperto ed i suoi eventuali collaboratori o colleghi di studio non potranno assumere il ruolo di CRO.

9.5. Quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia prospettabile unicamente la cessione dell'azienda o di rami di essa, l'esperto ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, previa autorizzazione del giudice.

Si ricorda che, in mancanza di offerte vincolanti ad importo predefinito, è opportuno che l'imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausole di earn-in[27], regole di waterfall[28], clausole di infallibilità o pactum de non petendo) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi. Per la cessione dell'azienda o di rami di azienda è

---

[26] Per agevolare il rispetto del minimo legale del capitale sociale può essere proposta ai creditori: i) la conversione dei crediti in capitale sociale, ricorrendo eventualmente alla assegnazione di una partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati; ii) la conversione in strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, di cui all'articolo 2346 del codice civile; iii) lo stralcio di una parte deldebito.

[27] Condivisione, entro limiti e con modalità prefissate, di eventuali peggioramenti dell'andamento aziendale rispetto a quanto previsto.

[28] Volte ad assicurare il *pari passu* tra i creditori aderenti.

preferibile dar corso a procedure competitive, anche attraverso il ricorso ad appositi strumenti (ad esempio, data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) previsti dalla Piattaforma Telematica.

9.6. Nell'individuazione degli esiti di cui all'art. 11, si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dell'art. 11 un accordo di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sussistendone i presupposti.

9.7. L'esperto ricorderà alle parti la necessità della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), per consentire la fruizione dei benefici di cui all'articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi e all'articolo 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

10. Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili

10.1. Qualora sia sentito dal tribunale in occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare nel corso della composizione negoziata, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale – potrà tener conto delle seguenti circostanze: i) se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti; ii) se occorrano per ristabilire la regolarità del pagamento delle imposte e quella del documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo o l'impedimento della partecipazione a gare e la stipula dei relativi contratti. L'esperto dovrà tenere conto inoltre della necessità che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione dei creditori ed in particolare del fatto: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il

completamento dei lavori in corso, il maggior valore del valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni).

10.2. Se sia richiesta l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili da erogare in esecuzione di quanto previsto dalle soluzioni di cui all'articolo 11, comma 1 e 2, l'esperto, quando sentito dal tribunale, in aggiunta al precedente punto 10.1 della presente Sezione, potrà tenere anche conto delle utilità derivanti ai creditori dalla soluzione individuata rispetto a quelle che si avrebbero nell'alternativa concretamente praticabile in assenza dei finanziamenti in questione.

11. Rinegoziazione dei contratti

11.1. In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 e la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale ed agevolare il risanamento dell'impresa, l'esperto convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzione, cercando, per quanto possibile, di evitare il ricorso al tribunale, avendo altresì cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentono a che l'esito delle trattative e le motivazione del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale. È opportuno che tale richiesta venga formulata sin nel primo incontro e che degli incontri venga redatto un sintetico verbale come precisato al punto 8.5.

11.2. Quando, in caso di insuccesso, l'imprenditore chieda al tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto, l'esperto rende un parere nel quale, come elementi minimi, dovranno essere contenute indicazioni:

- sul fatto che la misura richiesta nel ricorso dell'imprenditore consenta effettivamente di assicurare la continuità aziendale;
- sul tempo minimo necessario perché questo avvenga.

Solo nel caso in cui le parti vi abbiano acconsentito, il parere potrà contenere anche indicazioni circa le ragioni del fallimento delle trattative, se ciò sia utile al fine della valutazione del tribunale sulla richiesta dell'imprenditore.
Quando sentito dal tribunale, l'esperto potrà, ove richiesto e nei limiti in cui i principi in punto di riservatezza lo consentano, esprimersi sulle ragioni dei soggetti incisi dal provvedimento.

12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

12.1. Qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda o di suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell'acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno ai creditori.
12.2. All'esperto potrà essere richiesto di:
- individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo;
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare data room informativa da utilizzare la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma);
- se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute.

12.3. L'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie.
12.4. L'esperto, se sentito dal tribunale nel procedimento autorizzativo ai fini della deroga dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è

arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale. Egli è chiamato ad informare il tribunale se l'acquirente dell'azienda o di rami di essa sia una parte correlata dell'imprenditore e a riferire sulle attività di cui al presente paragrafo.

13. Stima della liquidazione dell'intero patrimonio

13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno (anche perché le stime potranno occorrere ai fini del parere previsto in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c).

13.2. Quando il tribunale gli richieda il parere di cui all'articolo 18, comma 3, l'esperto dovrà pronunciarsi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti. In tal caso, ove non si sia già proceduto nei termini di cui al punto precedente, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore.

14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

14.1. L'incarico dell'esperto si conclude:

14.1.1. quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;

14.1.2. in qualunque momento in cui l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
14.1.3. alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;
14.1.4. quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 11.
14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno:
14.3.1. la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
14.3.2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 6, 7 e 8;
14.3.3. il deposito del ricorso di cui all'articolo 7, comma 1, e il termine delle misure protettive concesso;
14.3.4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

14.3.5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse;
14.3.6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.
14.4. Quando siano stati stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. A tal fine sarà anche opportuno tenere conto anche della sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla data di conclusione del contratto.
14.5. Quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II.
14.6. Quando le parti intendano pervenire alla soluzione di cui all'articolo 11 comma 2:
14.6.1. potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale;
14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria.
14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 11, di una soluzione concordata della crisi.
14.8. L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale; terrà conto, inoltre, di quanto suggerito ai par. 12 e 13 della presente Sezione.

14.9. L'esperto che sia stato designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto.

15. Imprese sotto-soglia

15.1. Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze di cui in appresso.

15.2. Nel caso di imprese sotto-soglia per le quali la designazione dell'esperto sia effettuata dall'organismo di composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica telematica (che può essere resa disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall'art. 17, comma 2, e tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite posta elettronica certificata.

15.3. La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere coerenti con le banche dati degli enti previdenziali, del cassetto fiscale, della centrale rischi e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all'imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.

15.4. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili.

15.5. Si ricorda all'esperto che il piano redatto dall'imprenditore sottosoglia potrà essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi al servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al punto 3 del

test di cui alla Sezione I, sulla base delle informazioni disponibili, riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali: gli estratti conto bancari; le informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'estratto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

2.4 Sezione IV: la formazione degli esperti

Questa sezione contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager: in essa sono indicati i temi che dovranno essere oggetto della formazione specifica degli esperti, a qualunque categoria gli stessi appartengano.
Si prevedono: il numero di ore di formazione (55), il contenuto di dettaglio dei temi trattati, la tipologia di docente, sulla base dell'argomento trattato.
La formazione dovrà essere impartita anche tramite strumenti a distanza affinché possa essere più agevolmente fruita. Dovranno essere previste verifiche di effettiva ed efficace fruizione.
La formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina.

Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi	
Ore	*4*
Docente	Avvocato o Professore universitario in materie giuridiche, Dottore Commercialista e Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali
Competenze	ambito di diritto della crisi d'impresa
Contenuto	a) La flessibilità dello strumento; b) la nuova figura dell'esperto come figura diversa da tutti gli altri profili professionali a vario titolo coinvolti nella crisi e la necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici; c) finalità "macro" e obiettivi "micro"; d) lo stato di difficoltà e quello di crisi; e) la percorribilità del risanamento dell'impresa anche in caso di stato di insolvenza se reversibile; f) che cosa si intende per risanamento dell'impresa, in via diretta ed in via indiretta tramite cessione dell'azienda; g) analisi differenziale con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e preaccordi).

Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale	
Ore	*4*
Docente	Avvocato o Professore universitario in materie giuridiche, Magistrato anche a riposo
Competenze	ambito di diritto della crisi d'impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo
Contenuto	a) Articoli da 3 a 19 D.L. 118/2021 (con solo cenni alle parti direttamente investite dalle successive partizioni), e con focus su: - Rinegoziazione e principi sui contratti;
	- Contenuto delle misure cautelari e protettive; - Descrizione dei procedimenti previsti dal D.L. (cautelare e camerale).

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma	
Ore	*3*
Docente	Dottore Commercialista e Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali
Contenuto	a) la piattaforma; b) il contenuto della domanda; c) la documentazione allegata; d) la lettura della centrale rischi; e) la lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali.

La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento	
Ore	*5*
Docente	Dottore Commercialista e Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali
Contenuto	a) finalità del test e le logiche sottostanti; b) la sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta ed in quello della continuità indiretta; c) la conduzione del test: - l'andamento corrente e quello prospettico normalizzato; - le conseguenze della pandemia (conseguenze reversibili, conseguenze che comportano un cambiamento strutturale della domanda, conseguenze che determinano il cambiamento del modello di business, esempi concreti); - il caso dell'impresa in equilibrio economico; - il caso dell'impresa in disequilibrio economico; d) la costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo; e) lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso; f) esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto.

La redazione di un piano di risanamento	
Docente	Dottore Commercialista e Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali
Competenze	ambito di diritto della crisi d'impresa
Contenuto	a) il piano come "processo"; b) le indicazioni contenute nella *check-list*; c) come condurre sulla base della *check-list* la disamina del piano; d) avvertenze per specifici settori di attività; e) possibili specificità del piano in caso di imprese sotto-soglia e piccole imprese; contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo di imprese; f) casi pratici ed esempi di modelli di piano.

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata	
Ore	*7*
Docente	Avvocato, Dottore Commercialista e Esperto Contabile, Consulente del Lavoro, Professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali
Competenze	materia di crisi d'impresa
Contenuto	a) il ruolo dell'esperto quale delineato dal protocollo: l'esame dei singoli paragrafi; b) il ruolo dell'esperto nel corso delle trattative: in particolare, l'individuazione delle parti interessate; c) la gestione dell'impresa nel corso della composizione negoziata; d) il dissenso dell'esperto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti non coerenti con le trattative; e) il ruolo dell'esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto; f) il ruolo dell'esperto nei giudizi autorizzativi; g) il ruolo dell'esperto nel processo autorizzativo per la deroga del secondo comma dell'art. 2560; h) il ruolo dell'esperto nel giudizio sulle misure protettive e cautelari; i) le vicende circolatorie dell'azienda; j) tecniche di collocamento dell'azienda sul mercato, la selezione del cessionario; il ricorso alla piattaforma per la *virtual data room* e la raccolta delle proposte competitive in ambiente secretato; k) il contenuto della relazione finale; l) i finanziamenti infragruppo e l'esclusione della postergazione, il ruolo dell'esperto m) il debito fiscale ed erariale: il ricorso all'art. 182-*ter*, l'istanza di cui al co. 4 dell'art. 14 ed il ruolo dell'esperto;

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata	
	n) le misure premiali ed il ruolo dell'esperto con particolare riferimento al co. 5 dell'art. 14; o) l'assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta e la relazione dell'esperto; p) i gruppi di imprese: illustrazione dei requisiti di riconoscibilità del gruppo ai fini della composizione negoziata; incarico unitario; la pluralità di esperti e la decisione di prosecuzione con incarico unitario ovvero con conduzione congiunta della composizione negoziata nelle diverse imprese; l'estensione delle trattative ad altre imprese del gruppo in difficoltà; il coinvolgimento come parti interessate di altre imprese del gruppo non in difficoltà; l'esito.

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze	
Ore	*10 totali*
Docente	Docente avente entrambi i requisiti previsti dall'art. 18 DM 180/2010 per i formatori teorici e pratici in materia di mediazione e competenza in diritto dell'impresa e dei ontratti commerciali o della crisi d'impresa
Contenuto	**Prima sessione** **Fase della preparazione (*ore 2*)** a) L'individuazione delle parti astrattamente interessate; b) La fase del contatto individuale: - preparazione del colloquio e scelta delle modalità; - individuazione dei soggetti potenzialmente interessati; - programmazione degli incontri; - condivisione dell'agenda con le parti; c) La fase degli incontri bi- e multilaterali: - quando, dove, come; - modalità di gestione. **Gestione delle trattative I parte (*ore 3*)** a) Definizione dell'obiettivo; b) Il ruolo dell'esperto quale facilitatore e coordinatore tra tutti i soggetti interessati: come ispirare fiducia e autorevolezza; c) Ascolto, *empowerment* e tecniche di gestione dei colloqui; d) Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate; e) Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza; f) Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e studio delle opzioni per una soluzione

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze	
	concordata di risanamento; g) Conoscenza e comprensione delle tecniche di negoziazione collaborativa multiparte ai fini della buona riuscita della facilitazione. **Gestione delle trattative II parte (*ore 3*)** a) Coaching relazionale in condizione di neutralità: favorire le condizioni per la creazione di un tavolo collaborativo; b) Creazione di maggior valore per tutte le parti interessate; c) Trasformare le relazioni: dal problema alle potenzialità di risanamento; d) Distorsioni cognitive e relazionali: come evitare e superare le impasse (bias); e) La gestione degli interessi puramente pecuniari e di quelli di natura diversa. **Seconda sessione** **Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche (*ore 2*)** a) Presentazione di casi studio e divisione dei ruoli; b) Avvio della simulazione: elaborazione dell'agenda; c) Setting degli incontri singoli e/o di gruppo; d) Gestione della trattativa.

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie	
Ore	***4***
Docente	Avvocato, Dottore Commercialista e Esperto Contabile, Professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, Funzionario della Banca d'Italia
Competenze	ambito della normativa e regolamentazione bancaria
Contenuto	a) IFRS 9, stageing e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari; b) Segnalazioni in centrale dei rischi; c) Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinate/scadute; d) Misure di concessione performing e non performing; e) Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati; f) Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie; g) L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario; h) Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria.

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali	
Ore	*4*
Docente	Avvocato, Consulente del Lavoro, Professore universitario in materie giuridiche, Magistrato anche a riposo
Competenze	materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali
Contenuto	a) Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili soluzioni Le procedure di informazione e consultazione sindacale; b) Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche (in particolare: dimensionali e settoriali) dell'impresa e dell'interlocuzione con i pubblici poteri; c) Accordi sindacali e prevenzione della crisi d'impresa L'intervento degli ammortizzatori sociali; d) Affitto e trasferimento d'azienda L'appalto; e) L'inquadramento professionale del lavoratore; f) Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse; g) Le conciliazioni in sede protetta; h) Le eccedenze di personale nel quadro della valutazione preliminare delle esigenze organizzative dell'impresa.

La stima della liquidazione del patrimonio	
Ore	*4*
Docente	Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali
Contenuto	a) le finalità della stima della liquidazione del patrimonio; quando e come renderla; b) la stima del valore di realizzo dell'azienda o di suoi rami; c) la stima del canone di affitto dell'azienda o di suoi rami.

L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11	
Ore	*5*
Docente	Avvocato o Professore universitario in materie giuridiche, Dottore Commercialista e Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali, Magistrato anche a riposo
Competenze	ambito di diritto della crisi d'impresa
Contenuto	a) le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni dell'esperto, gli interventi successivi dell'imprenditore: - il contratto di cui all'art. 11 co 1 lett. a), il parere motivato dell'esperto; - la convenzione di moratoria; - l'accordo di cui al co. 1 lett. c) e la sottoscrizione dell'esperto; - l'ADR di cui al co. 2, il contenuto nella relazione finale perché l'imprenditore possa fruire delle facilitazioni di cui al co. 2; - il concordato preventivo; - il concordato semplificato; b) il contenuto della relazione finale nel caso in cui la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in cui non lo sia.

2.5 Sezione V: la piattaforma

Descrizione generale

La piattaforma rende disponibili le seguenti funzioni:

1. gli strumenti informatici previsti all'articolo 3, comma 2:

a. il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;

b. la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;

c. il Protocollo di conduzione della composizione negoziata;

2. le funzioni per la presentazione dell''istanza telematica di nomina dell'esperto prevista all'articolo 5 comma 1 e della documentazione indicata;

3. le funzioni per l'inserimento dell'accettazione della nomina da parte dell'esperto, prevista all'articolo 5 comma 4;

4. le funzioni per l'inserimento della relazione finale da parte dell'esperto, prevista all'articolo 5 comma 8;
5. le funzioni per l'inserimento della determinazione del compenso dell'esperto.

La piattaforma è rappresentata da un portale internet che rende disponibili due aree principali, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici) come meglio specificato nel seguito.

L'area pubblica contiene gli elementi informativi per l'accesso alla composizione negoziata di cui al precedente punto 1.

La parte ad accesso riservato contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter.

Requisiti per l'utilizzo della piattaforma

L'utilizzo della piattaforma richiede una stazione di lavoro o un dispositivo mobile, con capacità di connessione alla rete internet.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti devono essere dotati di dispositivi per la firma digitale.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto, i creditori e gli altri interessati devono indicare un indirizzo posta elettronica certificata dove ricevere notifiche sull'iter dell'istanza.

I componenti della commissione di cui all'articolo 3, comma 6, devono munirsi ciascuno di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà messo a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La parte riservata è accessibile esclusivamente mediante l'uso dell'identità digitale.

Gestione della piattaforma e trattamento dei dati

La gestione della piattaforma è affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti che, nell'esercizio di tali poteri, ne verificheranno la funzionalità e le modalità operative e individueranno i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della relativa struttura informatica.
La gestione tecnica sarà curata dal gestore del sistema informativo nazionale previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.
La camera di commercio competente è il titolare dei dati presentati attraverso la piattaforma; il gestore tecnico è nominato responsabile del trattamento.

Funzioni disponibili nell'area pubblica

La Piattaforma rende disponibile un'area pubblica, senza necessità di autenticazione, contenente "sezioni informative" relative a:
-informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
-lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento;
-protocollo di conduzione delle trattative;
-informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la composizione;
-la modulistica prevista dal Decreto;
-informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell'istanza;
-test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
-curricula degli esperti che hanno accettato l'incarico.

Funzioni disponibili nell'area riservata per utenti autorizzati

L'area riservata rende disponibili le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e il successivo iter.

Le funzioni per la presentazione delle istanze per la composizione e il successivo iter sono accessibili a:
-il rappresentante legale dell'Impresa;
-i delegati autorizzati dall'imprenditore stesso (quali ad esempio il professionista, il collaboratore, il consulente);
-l'organo di controllo ed il revisore, se in carica,
-il segretario generale della camera di commercio competente;
-i membri della commissione di cui all'articolo 3, comma 6;
-l'esperto;
-i creditori invitati dal rappresentante legale o suoi delegati, o dall'esperto col consenso dell'imprenditore;
-ogni altro soggetto invitato espressamente dal rappresentante legale o suoi delegati, o dall'esperto col consenso dell'imprenditore.
Gli utenti sopra descritti possono accedere alla Piattaforma in forma differenziata:
-Il rappresentante legale dell'impresa ed i suoi delegati, nonché l'organo di controllo ed il revisore, se in carica, hanno accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che l'esperto voglia mantenere riservati;
-il segretario generale e i membri della commissione di cui all'articolo 3, comma 6, hanno accesso a tutte le istanze di competenza, con la documentazione allegata, senza poterla scaricare;
-l'esperto ha accesso a tutta la documentazione dell'istanza su cui è stato nominato; egli fino all'accettazione dell'incarico può unicamente prendere visione ma non scaricare i documenti del fascicolo. Egli ha altresì accesso a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma;
-l'esperto può creare dei "cassetti informatici" all'interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell'imprenditore.
-i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall'Esperto col consenso dell'imprenditore accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni che vengono

loro richiesti. Possono accedere ai dati e documenti dei "cassetti informatici" ai quali è stato dato loro ingresso.
In caso di chiusura del procedimento, archiviazione, o in ogni caso di cessazione dall'incarico da parte dell'esperto, la Piattaforma provvede automaticamente alla chiusura dell'accesso all'istanza e alle informazioni connesse, una volta creato il fascicolo che può essere scaricato dall'esperto o dall'imprenditore.
In ogni caso di conclusione della composizione, il segretario generale inserisce il provvedimento di archiviazione nella piattaforma e la piattaforma invia automaticamente un avviso di inserimento del provvedimento all'imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti.

Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room
La Piattaforma dovrà contenere un'apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti ed all'esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell'azienda, di suoi rami o di altri beni. A tal fine la Piattaforma deve consentire all'esperto di poter creare un cassetto informatico recante la data room virtuale.

Procedure d'emergenza
Nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa.

2.6 Allegato 1: indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell'imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

1. Soci e altre società del gruppo

Ai soci possono essere proposti, subordinatamente alla conclusione degli accordi con le altre parti interessate:

- l'effettuazione di nuovi conferimenti, in particolare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a fronte dell'effettuazione del conferimento;
- l'erogazione di finanziamenti prededucibili nel corso della composizione negoziata o ad esito della stessa, subordinatamente all'autorizzazione di cui all'articolo 10;
- la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbligazionari subordinati;
- l'erogazione di finanziamenti con esclusione della postergazione alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 9;
- il consenso alla conversione, da parte dei creditori, di parte dei crediti vantati in capitale sociale;
- in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile. Il rapporto di conversione costituisce un elemento della trattativa con i creditori interessati.

2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti

Ai fornitori nei cui confronti l'impresa presenta le maggiori esposizioni possono essere proposti:

- la rateazione dello scaduto;
- lo stralcio parziale del debito con eventuali ristori volti a restituire al creditore parte dello stralcio al superamento di obiettivi di red-

ditività puntualmente predefiniti (earn-out), anche a fronte della mitigazione del sacrificio del fornitore con i risparmi d'imposta, ricorrendone le condizioni, derivanti dalla svalutazione del credito con gli effetti di cui all'articolo 101, quinto comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi;

- la conversione parziale o totale in capitale sociale e in strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile o in una partecipazione al capitale sociale.
- Ai fornitori strategici di merci essenziali per l'attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l'individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l'esistenza dei beni oggetto del contratto.
- In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

3. Locatori ed affittanti

Ai locatori e agli affittanti, qualora i valori di mercato, anche per effetto della pandemia Covid-19 e delle trasformazioni dalla stessa indotte, risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o quando il locatario e l'affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, legata alla crisi pandemica, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

4. Agenzia delle entrate

All'Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di

comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.
L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 14, comma 4, per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari".
Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

5. INPS

All'istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12
luglio 2013, n. 108.
Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

6. Banche e intermediari finanziari

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono: i) dalle caratteristiche degli affidamenti; ii) dalle dimensioni dell'esposizione nei confronti della singola banca[29]; iii)

[29] Ad esempio, la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità derivanti alla banca per lavalutazione periodica dello strumento.

dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca[30]; iv) dalla classificazione dell'esposizione; v) dalla svalutazione operata.

6.1. Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di covenants (parametri finanziari) prefissati;

ii. il consolidamento (totale o parziale), trasformando l'utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;

iii. la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile;

iv. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out).

6.2. Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili:

i. la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (covenants) prefissati;

ii. in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir meno della loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento (totale o parziale) con trasformazione dell'utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;

iii. il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell'ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili (waterfall).

6.3. Per le linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie), sono prospettabili:

i. la loro conferma;

[30] Ad esempio, il consolidamento di esposizioni autoliquidanti, i cui crediti sottostanti non presentano anomalie, comporta l'assunzione di un rischioulteriore

ii. il contenimento dell'affidamenti di quanto occorrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri finanziari (covenants).

6.4. Per i finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione del piano di rimborso in modo da allineare il fabbisogno finanziario che ne deriva alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventualmente un periodo di moratoria (pre-ammortamento) per il pagamento delle rate. Tale ridefinizione[31] può avere luogo alternativamente mediante:

i. l'allungamento dei periodi di ammortamento;

ii. la revisione delle modalità di rimborso con rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e l'eventuale introduzione di una maxi-rata finale oppure con la previsione un'unica rata (bullet) a fine piano.

6.5. Per i contratti di leasing, sono prospettabili:

i. il loro riscadenziamento con l'ottenimento di un periodo di moratoria (pre-ammortamento) compatibile con la generazione di cassa prevista nel piano;

ii. il pagamento parziale con stralcio della parte residua.

6.6. Per tutte le linee possono essere proposti:

i. la revisione del tasso di interesse con clausole di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli interessi al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti (earn-out);

ii. il rimborso dell'indebitamento bancario al solo verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso, potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d. cash sweep) che comportino il rimborso anticipato dei debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicurezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti generati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.

6.7. Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati

[31] Per i finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, le possibilità del loro riscadenziamento sono inversamente proporzionali al grado diliquidabilità della garanzia che li assiste

ai sensi dell'articolo 9, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all'articolo 11, comma 1 o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 11, comma 2.

7. Clienti

Ai clienti per i quali l'imprenditore riveste un ruolo strategico può essere proposta:

i. l'abbreviazione dei termini di pagamento contrattualmente previsti;

ii. la concessione di acconti all'ordine;

iii. la conversione dei contratti di fornitura in contratti di conto lavoro (con la messa a disposizione direttamente da parte del cliente della materia prima e dei semilavorati occorrenti per il ciclo produttivo);

iv. la partecipazione al capitale sociale, a fronte della designazione di un membro nel consiglio di amministrazione.

8. Rapporti di lavoro subordinato

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge, delle procedure di informazione e consultazione ove previste dalla legge o dai contratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte:

i. modifiche organizzative;

ii. la modifica dell'inquadramento;

iii. la revisione del sistema premiale;

iv. la revisione del sistema retributivo;

v. una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all'esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.

2.7 Allegato 2: istanza on-line

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale)	
- fatturato dell'ultimo esercizio	€
- numero dipendenti	
- codice Ateco dell'attività principale	
- appartenenza ad un gruppo	Sì / No
[In caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile]	
- [***Se positiva domanda precedente***] La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono[35]	
- **Allegati**:	
o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:	
▪ la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business;	Sì / No
▪ la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;	Sì / No
▪ un piano finanziario per i successivi sei mesi;	Sì / No
▪ le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti);	Sì / No
o ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;	Sì / No
o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;	Sì / No
o l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;	Sì / No
o una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;	Sì / No
o il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;	Sì / No
o la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;	Sì / No
o il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;	Sì / No
o l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi;	Sì / No
o … (altri allegati)	Sì / No
- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento?	Sì / No
- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale?	Sì / No
- l'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118	Sì / No
[testo modificato con la legge di conversione n.147/2021 del decreto-legge n. 118/2021]	

2.8 Allegato 3: dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata[32]

Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di…, tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica
e p.c. all'imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata

Il/la sottoscritto/a nato/a il a (Prov.), codice fiscale , essendo stato nominato Esperto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di con posta elettronica certificata del , per la composizione negoziata dell'impresa , con sede legale[33] in , iscritta presso il registro delle imprese di , al numero di codice fiscale
dichiara
- di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di,
- avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione ad essa allegata e resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 4, comma 1,
- di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l'impresa e di poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente,
-in alternativa:
o[_] di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata,
o[_] di avere in corso un altro incarico di composizione negoziata,
-di accettare l'incarico.
In fede.

---

[32] L'accettazione della nomina deve essere inserita nella Piattaforma Telematica, trasmessa tramite posta elettronica certificata all'imprenditore.L'accettazione in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di nomina deve essere allegata alla stessa

[33] In caso di imprenditori individuali, la sede è quella risultante dal registro delle imprese

CAPITOLO 3

MASSIME DELLE PRIME SENTENZE SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

A cura di Raffaela Chiumiento e Salvatore Musso

Composizione negoziata- Ricorso conferma misure protettive – proposizione tardiva – insussistenza pubblicazione numero RG – segue – inefficacia misure protettive – consegue – cancellazione dal Registro delle imprese dell'istanza di applicazione della protezione

Ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.L. 118/2021, l'imprenditore che abbia formulato la richiesta di conferma delle misure protettive di cui all'art.6 comma 1 presentando ricorso tardivo al Tribunale competente a norma dell'art.9 del RD267/42, e quindi non nello stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, il ricorso a tal fine proposto risulta inammissibile. Il tribunale procede a dichiarare l'inefficacia di tali misure senza fissare l'udienza per l'audizione delle parti e dell'esperto.

Una volta decorso inutilmente il termine dei trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle imprese della originaria istanza con cui quelle misure erano state richieste, il Tribunale ne dispone la cancellazione.

(Tribunale di Trani, Procedura n. 587/2022)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27059.pdf

Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive e cautelari – Notifica ricorso e provvedimento di fissazione udienza – destinatari e modalità

l ricorso di cui all' ex art. 7 D.L. n. 118/2021 volto ad ottenere la conferma delle misure protettive e cautelari, deve essere notificato dall'imprenditore

all'esperto, ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti o siano intervenuti nei relativi procedimenti nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del procedimento, mediante l'utilizzo di strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica certificata e ove non disponibile, all'indirizzo di posta elettronica non certificata, per il quale sia però verificata o verificabile la titolarità della singola casella. Qualora l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, la notifica deve avvenire mediante le forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

(Tribunale di Roma, 24.12.2021 – 26494 pubblicata 20.01.2022)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-24-dicembre-2021-est-ceccarini

Misure protettive – pregiudizio ai creditori – non sussiste – segue – conferma *erga omnes*

Le misure protettive del patrimonio di cui all' ex art. 6 comma 1 del D.L. 118/2021 hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel Registro delle imprese. Dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di accesso alle misure protettive, i creditori per titolo o per causa anteriori alla data di pubblicazione della stessa non possono acquisire sul patrimonio del debitore diritti di prelazione che non siano concordati con quest'ultimo oltre che proporre o continuare azioni sul patrimonio del debitore e sui beni necessari all'attività dell'impresa.

Essendo le misure protettive strumentali al buon esito delle trattative e, dunque, finalizzate all'attuazione del piano di risanamento ipotizzato, qualsiasi creditore o l'esperto non possono chiedere al Tribunale di revocare o abbreviare le misure laddove le stesse non appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero la ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa.

(Tribunale di Milano R.G. 732/2022 del 27.02.2022)

https://dirittodella-crisi.it/file/JYqmNbN6oDEK09bNYtb6wvx55m4UZDRORGXMycH7.pdf

Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Verifica eseguita dall'esperto in conformità al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia – Inutilità dello svolgimento delle trattative – Riscontro – Archiviazione della procedura

Per valutare la conferma delle misure protettive ex art. 7 del D.L. 118/2021 è necessario che venga verificata, secondo un'analisi prognostica, la possibilità che attraverso la prosecuzione della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, questa possa essere risanata, operando un bilanciamento tra l'esigenza di non sottrarre l'impresa insolvente alle procedure di composizione della crisi con la necessità di evitare che siffatte procedure abbiano una funzione dilatoria invece che finalizzata ad un tempestivo risanamento dell'impresa. Deve pertanto essere negata la conferma in presenza di un marcato disequilibrio economico/finanziario originario ovvero laddove il risanamento dell'impresa non sia possibile anche in via indiretta attraverso il trasferimento d'azienda o di rami di essa.

Qualora l'esperto ravvisi, sin dai primi incontri con i debitori, la presenza di uno stato di insolvenza e verifichi che non vi sia un'effettiva possibilità di risanamento dell'impresa, lo stesso deve disporre l'archiviazione della procedura rendendosi inutile l'apertura di trattative con i creditori.

(Tribunale di Viterbo, 14 Febbraio 2022)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27116.pdf

Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Esecuzione immobiliare – Esclusione di singola procedura – Fattispecie

L'istanza di conferma delle misure protettive in pendenza di azioni prefallimentari nonché di procedure esecutive sul patrimonio immobiliare e mobiliare dell'imprenditore, può prevedere oltre l'improcedibilità delle stesse, l'esclu-

sione della singola procedura laddove il trasferimento dell'immobile alle condizioni raggiunte all'esito della procedura competitiva risulti neutro e quindi non idoneo a pregiudicare le ragioni di creditori nell'ambito di un eventuale riparto in sede concorsuale.

È necessario, in via preliminare, verificare che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile attraverso l'esperimento della procedura prevista dal D.L..118/2021 sulla base delle informazioni a disposizione e del parere dell'esperto.

(Tribunale di Torino 27028)

http://torino.sentenze.ilcaso.it/sentenze/ultime/27028/torino.sentenze

Misure cautelari specifiche – Procedura composizione negoziata della crisi – Ex art. 7 D.L. 118/2021 – Applicabilità

L'istanza di misure cautelari specifiche nei confronti di alcuni creditori non può essere formulata in una fase

processuale di contraddittorio già avviato, ma deve essere contenuta nel ricorso per la conferma delle misure protettive originariamente proposto.

Il deposito di una memoria integrativa oltre a determinare la mancata coincidenza tra le misure richieste ex art. 6 con l'originaria istanza alla CCIIAA e quelle oggetto di conferma da parte del Tribunale, contrasta il comma 4 ex art. 7,laddove specifica che "ove le misure richieste incidano sui diritti dei terzi costoro devono essere sentiti", pregiudicando, dunque, il diritto di difesa del singolo creditore il quale si ritrova in una posizione di svantaggio, essendo inconsapevole della specifica misura avanzata dalla parte ricorrente.

(Tribunale Ivrea, 10 febbraio 2022)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/26751/cookiePolicy

Composizione negoziata – Misure cautelari e protettive –Competenza – Tribunale avanti al quale pende procedimento esecutivo – Insussistenza – Tribunale del luogo della sede principale dell'impresa Sussistenza.

In relazione ad un'istanza di conferma delle misure protettive del patrimonio richieste da un imprenditore, ai sensi dell'art. 6, per addivenire ad una composizione negoziata della crisi d'impresa, e di adozione, ove occorra, dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, l'art.7 del D.L. n. 118/2021 prevede che il ricorso debba essere presentato al tribunale competente ai sensi dell'art, 9 L.F ovvero il tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa e non anche quello avanti al quale pendono procedimenti esecutivi nei confronti dello stesso imprenditore.

(Tribunale Salerno, 4 febbraio 2022)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26693.pdf

Composizione negoziata crisi d'impresa - Procedura prefallimentare pendente - Misure protettive e cautelari - Conferma - Ammissibilità – Condizioni

Laddove, in sede di ricorso per la conferma delle misure protettive richieste dall'imprenditore al fine di addivenire ad una composizione negoziata dello stato di crisi in cui versa, l'esperto che sia stato in quella circostanza nominato dia atto della sussistenza di condizioni idonee a consentire il superamento di quella situazione, il giudice conferma per 120 giorni le misure richieste e, stante l'insussistenza di iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori, con riferimento ad un procedimento prefallimentare viceversa pendente, avverte che dal giorno della pubblicazione dell'istanza ex art. 6 del D.L- 118/2021 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

(Tribunale Milano, 26 Gennaio 2022)

http://milano.sentenze.ilcaso.it/sentenze/ultime/26582?Composizione-e-misure-protettive%3A-condizioni-per-la-loro-conferma-da-parte-del-tribunale

Composizione negoziata - ricorso per la conferma di misure protettive – Decreto di fissazione dell'udienza – disposizioni circa la relazione da depositarsi a cura dell'esperto

Nel decreto con cui il Giudice fissa l'udienza per la discussione del ricorso volto alla conferma delle misure protettive il Giudice, oltre ad indicare i soggetti ai quali il provvedimento deve essere notificato, può impartire a questi le istruzioni su come operare per partecipare a tale adunanza e inoltre richiedere all'esperto una relazione su elementi utili alla valutazione dei presupposti per l'accesso alla negoziazione, alla situazione economico-finanziaria del ricorrente e alle prospettive di risanamento, sulla base dell'analisi di coerenza del piano proposto con la lista di controllo, ovvero sulla base di ogni altro elemento acquisito nella fase iniziale della procedura

(Tribunale Avellino, 27 Gennaio 2022)

Vnd4GsNcDMHNQyvduaFfWnu0PyfqJEGrf9JYIjwp.pdf (dirittodellacrisi.it)

Composizione Negoziata - Misure protettive - Procedura di sfratto in corso promossa dal terzo locatore - Inibitoria – Ammissibilità

In riferimento alla procedura di sfratto, non appare di ostacolo alla conferma delle misure protettive, ai sensi dell'art. 7 D.L.. 118/2021, il fatto che tale procedimento abbia ad oggetto un bene di proprietà di terzi, non rientrante nel patrimonio dell'imprenditore in crisi, operando l'art. 6 del D.L. 118/21 esplicito riferimento alla inibitoria delle azioni che colpiscono non solo il patrimonio dell'imprenditore ma anche i "beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa".

Di conseguenza, la disposizione in esame estende il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari anche ai beni, non facenti parte del patrimonio dell'imprenditore, "con i quali viene esercitata l'attività d'impresa" e tra questi appaiono da includersi gli immobili presso cui viene esercitata l'impresa, poiché le misure protettive e in particolare il divieto di avviare la procedura di rilascio dell'immobile sede di esercizio dell'attività appare funzionale allo svol-

gimento delle trattative con i creditori, con la stessa proprietaria e con la conduttrice dell'immobile, finalizzate al raggiungimento di un accordo che consenta il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività.

(Tribunale di Asti, 03 Marzo 2022. Est. Bottallo)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26854.pdf

Composizione Negoziata crisi di impresa – Divieto di pronuncia dichiarazione di fallimento - Misure protettive – Domanda specifica – Necessità – Verifica del Giudice – Sussiste

Nel procedimento per la conferma o revoca delle misure protettive del patrimonio, il divieto di pronunciare la sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione delle misure protettive, costituisce un effetto di legge ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. 118/2021, circostanza che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice.

Parallelamente, nell'ambito del predetto procedimento la legittimazione passiva non può riconoscersi alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore, ma soltanto a quelli indicati dal debitore istante e concretamente limitati dalle misure richieste. Conseguentemente, si deve ritenere inammissibile la richiesta del debitore di imporre genericamente a tutti i debitori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive suk patrimonio dell'azienda. Ciononostante, è facoltà dell'esperto avviare le trattative ed i tavoli di negoziazione con tutti i creditori del debitore.

(Tribunale di Roma, 03 febbraio 2022, Est. Ceccarini)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26589.pdf

Composizione Negoziata crisi di impresa – Presupposti oggettivi – Misura cautelari – Misure protettive – Domanda specifica – Necessità – Generalità dei creditori

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'impresa alle misure di cui alla L. 147/2021, risulta imprescindibile che il vaglio richiesto non prescindere, caso per caso, dall'esame della tipologia di impresa interessata e dalle peculiarità del settore in cui opera.

Relativamente alle misure di protezione, in presenza di azioni o condotte comunque "ostili" da parte dei creditori, si ritiene che, in assenza di specifici accordi con i creditori stessi, la richiesta del debitore dell'applicazione di misure di protezione del patrimonio sia meritevole di accoglimento. Tuttavia, la richiesta del debitore deve essere circostanziata con individuazione specifica dei creditori, non potendosi estendere la predetta misura protettiva alla generalità dei creditori.

La durata delle misure di protezione deve necessariamente essere valutata in relazione al bilanciamento dei contrapposti interessi.

(Tribunale Ordinario di Milano, 24 febbraio 2022, Est. Giani)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26781.pdf

Composizione Negoziata crisi di impresa – Misure protettive – Ammissibilità – Prospettiva di risanamento – Creditori "interessati"

In presenza di parere positivo da parte dell'Esperto circa l'esistenza della crisi aziendale, la reversibilità dello stato di insolvenza e/o tensione finanziaria nonché la sussistenza di concrete prospettive di risanamento imprenditoriale, in un orizzonte temporale ben definito, non può non ammettersi l'impresa in crisi al piano di risanamento.

Le misure di protezione del patrimonio vanno applicate esclusivamente ai creditori procedenti attivamente per il recupero del credito.

(Tribunale di Milano, 17 Gennaio 2022, Est. Pipicelli)

https://dirittodella-crisi.it/file/w5KiP8kTxIhWJgFa4VIE0LxLbvjXo7mV65pOuiU5.pdf

Composizione negoziata- Ricorso conferma misure protettive – Valutazione proposta – Funzionalità buon esito delle trattative – Valutazione da parte del giudice – necessità - consegue

In applicazione degli artt. 6 e 7 del DL 118/2021, in caso di richiesta di applicazione di misure protettive o cautelari, il Giudice incaricato è l'onere di svolgere una valutazione "prima facie" della domanda, allo scopo di verificare la sussistenza, la serietà, la fattibilità e l'idoneità della domanda al raggiungimento dello scopo ed al buon esito delle trattative.

(Tribunale di Rieti, 2 aprile 2022)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-rieti-2-aprile-2022-est-sbarra

Composizione negoziata - Ricorso conferma misure protettive erga omnes – Fattibilità - Consegue

In tema di composizione negoziata, il debitore può richiedere l'applicazione delle misure protettive erga omnes in applicazione dell'art. 6 DL 118/2021, purché tale richiesta preveda l'impiego di tutte le risorse aziendali e sia funzionale al buon esito della proceduta. È onere dei creditori dimostrare le ragioni ostative dell'applicazione della misura nei loro confronti

(Tribunale di Bergamo, 5 aprile 2022)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-5-aprile-2022-est-fuzio

Composizione negoziata – Ampliamento delle misure protettive in sede di proroga - Inammissibile

Il comma 5 dell'art. 7 del DL 118/2021, laddove prevede la possibilità concessa al Giudice di prorogare, su istanza di parte, la durata delle misure disposte per il tempo necessario al buon esito della trattativa, purché non oltre i duecentoquaranta giorni, è limitata alla possibilità di prorogare la durata delle misure

protettive, e non anche alla possibilità di estenderne ed ampliarne il contenuto, la cui richiesta è, di fatto, inammissibile.

(Tribunale di Bergamo, 22 aprile 2022)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-22-aprile-2022-est-conca

Composizione negoziata – Percorso esclusivamente volontario - Legittimazione dell'esperto a richiedere misure cautelari – Non sussiste.

La procedura di composizione negoziata di cui al DL 118/2021 è una procedura di natura prettamente privatistica e volontaria, finalizzata al risanamento dell'impresa. Di conseguenza, l'iniziativa "personale" dell'esperto, volta a costituire un vincolo sulle somme liquide a disposizione dell'imprenditore, misura prettamente "atipica", giammai può qualificarsi come misura cautelare, non provenendo da parte debitrice, ed allo stesso tempo, in assenza di esplicita previsione normativa, deve ritenersi inammissibile.

(Tribunale di Pescara, 9 maggio 2022)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pescara-9-maggio-2022-est-capezzera_1

Composizione negoziata – Richiesta di misure protettive – estensione a tutti i creditori – richiesta funzionale al buon esito della procedura - ammissibile

La richiesta di applicazione delle misure protettive è strumentale al buon esito della procedura. Nel valutare la concessione delle misure protettive, il Giudice deve tenere conto: delle conclusioni dei creditori; del fatto se i creditori abbiano confermato l'avvio delle trattative con il ricorrente; dell'eventuale manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi; della rilevanza di eventuali rilievi svolti da altri creditori, la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento

della crisi dell'impresa; l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative; l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richiese rispetto all'obbiettivo di risanamento dell'impresa.

Orbene, nell'ipotesi in cui il piano di risanamento presenti, anche a parere dell'esperto, delle buone possibilità di riuscita, la strumentale richiesta da parte del debitore di applicazione delle misure di protezione nei confronti di tutti i creditori deve ritenersi ammissibile.

(Tribunale di Salerno, 10 maggio 2022)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/tribunale-di-salerno-10-maggio-2022-est-jachia

Composizione negoziata – Richiesta di conferma delle misure protettive – Assenza dell'esperto - Rigetto

La richiesta di applicazione e di conferma delle misure protettive è subordinata, legislativamente, al parere dell'esperto. La figura dell'esperto, infatti, è fondamentale per il buon esito della procedura, previsto dal legislatore quale esperto negoziatore, terzo e imparziale, deputato ad assistere l'imprenditore nello svolgimento delle. In tale ambito, è compito e dovere dell'imprenditore affidarsi all'esperienza e professionalità dell'esperto. Di conseguenza, la condotta non collaborativa da parte dell'imprenditore e la conseguente impossibilità da parete di quest'ultimo di esprimere un parere determina la necessità di rigettare l'istanza di conferma delle misure di protezione del patrimonio.

(Tribunale di Milano, 14 maggio 2022)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-14-maggio-2022-est-pipicelli

Composizione negoziata – Misure protettive – Necessaria presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora - Sussiste

Nell'ambito della richiesta di applicazione delle misure protettive, è onere del debitore dimostrare che le stesse siano funzionali alla buona riuscita delle procedure di risanamento.

In modo particolare il procedimento per la conferma di misure protettive costituisce la fase giurisdizionale necessaria di una fattispecie a formazione progressiva, in cui gli effetti provvisori prodotti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese possono conservarsi a condizione che siano ratificati con un provvedimento giurisdizionale da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

Il Giudice nominato, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, ha tuttavia l'onere di verificare la sussistenza del periculum in mora, inteso quale rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative, in termini di esistenza concreta di trattative, strumentalità della richiesta di applicazione delle misure e bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, e del fumus boni iuris, inteso quale accertamento della condizione oggettiva rappresentata da uno stato di crisi o insolvenza

(Tribunale di Avellino, 16 maggio 2022)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-16-maggio-2022-est-russolillo_1

Composizione negoziata – Misure protettive erga omnes – Parere positivo dell'esperto - Ammissibili

Il Giudice può confermare la richiesta, da parte del debitore, di applicazione delle misure protettive erga omnes, in caso di parere positivo dell'esperto e di funzionalità della richiesta alla buona riuscita dell'operazione di risanamento.

(Tribunale di Padova, 03 giugno 2022)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27720.pdf

Composizione negoziata - reclamo avverso rigetto misure protettive - prospettiva di risanamento - vaglio autorità giudiziaria - necessità

Nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita di cui al DL n. 118/2021 la possibilità per l'imprenditore di avvalersi di meccanismi di protezione del suo patrimonio strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative rende necessaria la verifica da parte dell'autorità giudiziaria cui è stata rimessa la conferma o revoca delle misure suddette, circa l'esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico -finanziario dell'impresa e la prosecuzione della sua attività. Non è preclusa dalla legge la possibilità per l'autorità giudiziaria di avvalersi di un proprio ausiliario nel corso di tale valutazione.

(Tribunale di Bergamo 30 marzo 2022)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27458.pdf

Composizione negoziata – Misure Protettive – conferma o rinnovo - vaglio giudiziale – diversa estensione

In sede di conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 6 e art. 7 DL. 118/2021, il Giudice deve vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi e non anche l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto atteso che le suddette misure siano revocabili ovvero oggetto di modifica laddove risultino sproporzionate o non utili. In luogo di rinnovo delle misure anzidette, il vaglio del Giudice ricomprende invece l'accertamento circa l'imminenza di accordo fra le parti e l'effettiva necessità di una proroga del termine per perfezionare una intesa già quasi pienamente raggiunta.

(Tribunale di Prato 22 aprile 2022)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-prato-22-aprile-2022-est-capanna

Composizione negoziata – Misure Protettive – congruità e funzionalità proroga – sussistenza – consegue – proroga efficacia 120 giorni – sospensione feriale

In materia di Composizione negoziata della crisi di impresa, ove l'esperto formuli un parere favorevole in ordine alla congruità della proroga delle misure protettive e cautelari richiesta dal debitore, il Tribunale può prorogare l'efficacia delle anzidette misure di ulteriori 120 giorni oltre alla sospensione feriale. La suddetta proroga deve essere necessariamente funzionale al buon esito delle trattative in atto.

(Tribunale di Padova, 10 giugno 2022)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27798.pdf

Composizione negoziata – autorizzazione finanziamenti prededucibili – nuova richiesta – sussistenza – relazione esperto – nomina ausiliario – presupposti – consegue - ammissibilità

Nel corso del procedimento di Composizione negoziata, laddove venga depositato un nuovo ricorso per la richiesta di autorizzazione da parte dell'impresa a contrarre finanziamenti prededucibili, il Giudice deve acquisire dall'esperto una relazione in ordine allo stato attuale delle trattative oltre che confermare la nomina di un ausiliario per la verifica tecnica dei presupposti alla base della nuova richiesta rinvenibili nella funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

(Tribunale di Treviso 20 giugno 2022)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-treviso-20-giugno-2022-est-casciarri

Composizione negoziata – errata qualificazione misura protettiva – possibilità di riqualificazione da parte del Tribunale

Con riferimento al ricorso per la conferma delle misure protettive, la richiesta di sospensione dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario

nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, non può farsi rientrare nell'ambito delle suddette misure in quanto non volta a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori, ma viene qualificata come misura cautelare in quanto funzionale alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili, come nella specie, discendenti da obbligazioni ex lege.

(Tribunale di Catania 14 giugno 2022)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-14-giugno-2022-est-ciraolo_1

Composizione negoziata – Misure protettive – Pluralità di proroghe – durata massima - Presupposti

Nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa, la concedibilità di più di una proroga delle misure protettive deve avvenire entro il temine massimo di durata delle stesse di cui all'art. 7 comma 5, DL. 118/2021. È tuttavia necessario che l'ulteriore termine richiesto sia funzionale al buon esito delle trattative e che sia verificata la buona fede del debitore nella conduzione delle stesse.

Ogni richiesta di proroga richiede la preventiva sussistenza del parere favorevole dell'esperto oltre che l'adesione della generalità dei creditori.

(Tribunale di Milano 14 luglio 2022)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27776.pdf

Composizione negoziata – Finanza prededucibile interinale - Autorizzazione del tribunale – reversibilità dell'insolvenza – finanziamento funzionale alla continuità aziendale – migliore soddisfazione creditori

L'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile rimessa all'Autorità giudiziaria richiede la necessaria verifica da parte del Tribunale dell'elemento oggettivo su cui l'imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata ovvero lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende

probabile la crisi o l'insolvenza, valutazione da compiersi mediante la disamina del piano di risanamento e del reale fabbisogno finanziario dell'impresa. Il vaglio autorizzatorio demandato al Tribunale deve altresì ricomprendere la verifica della destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore realizzazione dell'interesse dei creditori, affinché ex post si possa beneficiare della prededuzione in ambito concorsuale.

Trattasi dell'esito di un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia stato erogato il finanziamento e quella in cui l'impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione.

(Tribunale di Bergamo, 5 luglio 2022)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-5-luglio-2022-est-randazzo

Composizione negoziata – Conferma misure protettive – procura per istanza di fallimento – non valida – giudizio non necessario per la soddisfazione dei diritti dei creditori.

Nell'ambito del procedimento di composizione negoziata per la crisi di impresa, il giudizio per la conferma delle misure protettive non costituisce giudizio necessario per la soddisfazione di crediti e diritti, ma trattasi di una fase giurisdizionale che si innesta nell'ambito di trattative per la soluzione negoziata della crisi che ben possono concludersi senza intervento del tribunale. Ne deriva che la procura precedentemente conferita da un creditore ad un legale volta a proporre istanza di fallimento nei confronti dell'imprenditore, poi ricorrente nel procedimento ex art. 7 del DL n.118/2021, non può ritenersi validamente conferita anche per partecipare al giudizio volto alla conferma di dette misure.

(Tribunale di Mantova, 1° giugno 2022)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-mantova-1-giugno-2022-est-gibelli

CAPITOLO 4

TAVOLA SINOTTICA DLGS. 14/2019 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 83/2022 E DL 118/2021 E DL 152/2021

A cura di Emanuele Giuseppe Piccolo, Daniele Carrano e Giuseppe Criscito

Aggiornato con le ultime modifiche apportate dal Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n°83 DLgs. 14/2019 recante le modifiche apportate dal DLgs. 83/2022, Titolo II, Capi I - III Composizione negoziata della crisi In ~~rosso~~ le parti rimosse e in verde le parti aggiunte	DECRETO -LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 e DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 In ~~rosso~~ le parti rimosse e in verde le parti aggiunte
Art. 12	**Art. 2 – D.L. 118/21**

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.	**Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa** 1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8. 2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
Art. 13 **Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto** È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati	**Art. 3 – D.L. 118/21** **Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto** *1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.* *2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.* *3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un*

che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3,	*elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:* *a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;* *b) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.* *c) Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.* *4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.* *5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione*

secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da: due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17; due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione; due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi	*di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.* *6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:*

del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. In caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.00 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.	*a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;* *b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione;* *c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, co. 1.* *7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.* *8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.* *9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto,*

	nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. *10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)*
Art. 14 **Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati** La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.	**Art. 30-ter – D.L. 152/21** **Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati** *1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.* *2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.*

L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.	3. *L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.))*
Art. 15 **Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori** I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	**Art. 30-quater – D.L. 152/21** **Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori** 1. *I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)*
Art. 16 **Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti** L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è	**Art. 4 – D.L. 118/21** **Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti** 1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. ***((****Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.****))***

equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.	2. L'esperto ***((è terzo rispetto a tutte le parti e))*** opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale ***((, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale))***.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.	3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.	4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza. 5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.	6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.
Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.	7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

	8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esauriti decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
Art. 17 Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento	**Art. 5 – D.L. 118/21** Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.	1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.	2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.
L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto	3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale

esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3; il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate- Riscossione; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1; un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in	e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare; c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza ***((****e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis****))****;* e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il ***((****certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi****))*** di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019; h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza. 4. ***((****L'esperto, verificati****))*** la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. ***((****L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.****))*** 5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche

ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e le parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.	alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. 6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione. 7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire ***((****per non oltre centottanta giorni****))*** quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato. 8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

	((8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa.)) *((8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.))*
Art. 18 **Misure protettive** L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d). Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.	**Art. 6 – D.L. 118/21** **Misure protettive** 1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. 2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d). 3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. 4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.	5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.
Art. 19 **Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari**	**Art. 7 – D.L. 118/21** **Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari**
Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.	2. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato **((***al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto,***))** chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.
L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare; una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.	3. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa,	

con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto, con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta.	e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; f) **((***l'accettazione***))** dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.	4. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. 5. All'udienza il tribunale, **((***sentiti le parti e l'esperto***))** e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.	6. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata
Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.	
I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono	

nella forma prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l'articolo 669-*octies*, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-*novies*, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.	complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. 7. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. 8. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.
Art. 20 **Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile** Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.	**Art. 8 – D.L. 118/21** **Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile** 1. *Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.*
Art. 21	**Art. 9 – D.L. 118/21**

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative	**Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative**
Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.	1. **((***Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.***))**
L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.	2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.	3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.	4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.	5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.
Art. 22 **Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti**	**Art. 10 – D.L. 118/21** **Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti**
Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6; autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6; autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma	2. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.	c) autorizzare una o più società appartenenti ad un **((***gruppo di imprese di cui all'articolo 13 del presente decreto***))** a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560[34], secondo comma, del codice civile **((***, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti***))**; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.
Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	3. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente. 4. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

[34] **Art. 2560. (Debiti relativi all'azienda ceduta).** L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Art. 23 Conclusione delle trattative	Art. 11 – D.L. 118/21 Conclusione delle trattative
Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:	2. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:
concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;	a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;	b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* L.F.,
concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.	c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 **((***; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).***))**
	3. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* L.F. La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.
Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:	4. L'imprenditore può, in alternativa:
predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;	a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;
domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;	
proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies*;	b) **((***all'esito delle trattative,***))** proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-*quater*, comma 4.	c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 **((***, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei*

	debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3)).
Art. 24 **Conservazione degli effetti**	**Art. 12 – D.L. 118/21** **Conservazione degli effetti**
Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies* omologato.	1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.
Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.	2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.	3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.
Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.	4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.
Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5.	5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.
Art. 25 **Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese**	**Art. 13 – D.L. 118/21** **Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese**

	1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata: a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13.	2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.
L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.	3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497- *bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.	4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.	5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione
L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.	

Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell' articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23.	e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel co. 3. 6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese. 7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative. 8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, co. 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata. 9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, co. 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-*quinquies* del c. c., sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'art. 9, co. 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'art. 9, co.4. 10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'art. 11.
Art. 25-*bis* **Misure premiali** Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.	**Art. 14 – D.L. 118/21** **Misure premiali** 1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.	2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.	3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.	4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del **((***testo unico delle imposte sui redditi, di cui al***))** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.	6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 25-*ter*	**Art. 16 – D.L. 118/21**

Compenso dell'esperto	Compenso dell'esperto
Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento; da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento; da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento; da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento; da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento; da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento; da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento; sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato: se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento; se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento; se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento; in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al	1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%; b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%; c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%; h) sulle somme eccedenti euro **((***1.300.000.000,00***))**, lo 0,002%. **((***1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.***))** 2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. 3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato: a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%; b) se il numero dei creditori e delle parti interessate **((***che partecipano alle trattative***))** è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;

comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo. Il compenso è aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b). Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 6. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.	c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%; d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%. 4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b) ((; all'esperto comunque)) spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, co. 8. 5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, **((***commi 1 e 2***))**. 6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro. 8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio. 9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3,

	comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma **((***dell'articolo 633, primo comma, numero 1),***))** del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione **((***dell'esecuzione provvisoria***))** ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. 11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.
Art. 25-quater Imprese sotto-soglia L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale; concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62; concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui	**Art. 17 – D.L. 118/21** Imprese sotto-soglia 1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. 2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto. **((***La nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.***))** 3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto. 4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

all'articolo 25-*bis*, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.	b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; **((***in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)***))**; c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.7 L.27/01/12, n. 3; d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3; e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.
Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può: proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74; chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268; proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies*; per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.	5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.
Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 25-*quinquies*, 25-*sexies*, 25-*septies* e 25-*octies*, in quanto compatibili.	6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, **((***l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.***))**
Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies* omologato.	7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, **((***commi 3 e 4,***))** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-*ter*, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.	8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.
Art. 25-*quinquies* **Limiti di accesso alla composizione negoziata**	**Art. 23 – D.L. 118/21**

L'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.	**Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato.** 1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. 2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14 - *ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Art. 25-sexies **Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando	**Art. 18 – DL 118/21** **Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** 1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. 2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.	3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, ((assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4.)) L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del ((codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.	4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale ((e al parere)) dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. ((Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.)) I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.	5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liqui-dazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.	6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.	

	8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186, 217-*bis* e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.
Art. 25-septies **Disciplina della liquidazione del patrimonio**	**Art. 19 – DL 118/21** **Disciplina della liquidazione del patrimonio**
Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.	1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-*sexies* comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.	2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.	3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.
Art. 25-octies **Segnalazione dell'organo di controllo**	**Art. 15 – D.L. 118/2021** **Segnalazione dell'organo di controllo**
L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.	1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 25-novies Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati	**Art. 30 sexies – D.L. 152/2021** Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:	1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:	a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;	1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;	2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;	
per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000 (DL 21 giugno 2022, n. 73 conv L. 4 agosto 2022 n. 122 – Decreto Semplificazioni) (Testo emendato: ~~per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000~~);	b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liqui-dazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;
per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.	c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le
Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:	
dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto	

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 (DL 21 giugno 2022, n. 73 conv L. 4 agosto 2022 n. 122 – Decreto Semplificazioni) (Testo emendato: ~~dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010~~); dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate- Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti. Le disposizioni del presente articolo si applicano: con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022 (DL 21 giugno 2022, n. 73 conv L. 4 agosto 2022 n. 122 – Decreto Semplificazioni) (Testo emendato: ~~con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022~~); con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.	società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000. 2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. 3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022; per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Art. 25-decies **Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari** Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.	Disciplina assente

Art. 25-undecies **Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici**	**Art. 30-quinquies – D.L. 152/2021** **Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa**
Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.	1. Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'arti-colo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.	2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

PUBBLICAZIONE CURATA DALL'UNIONE GIOVANI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO E SALERNO

Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Palermo

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Salerno

FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC